Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — **Roma — Venerdì, 27 settembre** — **Numero 228**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 60	» 42	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato alle ore 15 di giovedì 3 ottobre 1918, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Il presidente: MANFREDI.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata alle ore 14 di giovedì 3 ottobre 1918, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1099 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici, approvato col decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per l'esecuzione del testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici, approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MILIANI — MEDA — NITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

REGOLAMENTO
al testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici.

TITOLO I.
Provvedimenti contro la fillossera.

CAPO I.
Importazione e transito dei vegetali.

Art. 1.

La importazione ed il transito dei vegetali sono regolati dalle norme di che agli articoli seguenti, salvo le proibizioni e le misure stabilite in virtù della legge 26 giugno 1913, n. 888, e del rispettivo regolamento.

Art. 2.

È permessa l'importazione dai paesi aderenti alla Convenzione internazionale antifillosserica di Berna del 3 novembre 1881, dei vegetali e dei loro prodotti, indicati nella tabella *A*, annessa al presente regolamento, alle condizioni nella stessa tabella stabilite.

Art. 3.

Sono permessi, dai paesi non aderenti alla Convenzione internazionale antifillosserica di Berna, l'introduzione e il transito, dal 1° novembre al 31 maggio, dei fiori recisi e delle frutta, escluse quelle delle cucurbitacee.

Art. 4.

Il Ministero per l'agricoltura può autorizzare:

a) l'importazione delle piante o di parti vive delle piante, di cui al comma *b)* dell'art. 1 del testo unico, provenienti dagli Stati che non hanno aderito alla Convenzione antifillosserica di Berna 3 novembre 1881.

Le norme per tale importazione sono stabilite volta per volta;

b) l'importazione dei vegetali di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2 del testo unico.

Art. 5.

L'introduzione dei vegetali di cui al comma *b)* dell'art. 1 del testo unico, per mezzo di pacchi postali, non può essere fatta che per i transiti doganali autorizzati, purchè provengano da paesi aderenti alla Convenzione di Berna e siano accompagnati dai certificati da essa prescritti.

Art. 6.

I colli contenenti piante e prodotti vegetali, di cui è consentita la introduzione, sono ammessi alla importazione nel Regno, purchè non contengano frammenti, nè foglie di viti.

Art. 7.

Le operazioni di visita doganale dei vegetali debbono essere compiute al confine.

In via di eccezione e quando non vi sia pericolo d'importazione di fillossera, la visita potrà essere fatta alla competente dogana interna.

Art. 8.

Gli oggetti sequestrati dagli uffici doganali per infrazione ai divieti previsti dalla legge e dal presente regolamento devono essere respinti al luogo di partenza a spese dello speditore, o, a scelta del destinatario, se presente, debbono essere distrutti per mezzo del fuoco.

I vegetali sui quali gli incaricati della vigilanza trovassero la fillossera o segni della presenza di essa, devono essere subito distrutti sul posto, per mezzo del fuoco, insieme al loro imballaggio.

Della constatazione fatta e della distruzione eseguita deve essere redatto processo verbale da trasmettersi al Governo del paese di origine.

Art. 9.

Per mezzo di speciali convenzioni sarà regolata la circolazione dei vegetali nelle zone di confine con gli Stati confinanti col Regno.

Art 10.

È vietata l'esportazione dai territori dichiarati infetti o sospetti:

1° delle viti e parti di viti, anche se secche;

2° delle altre piante o parti di esse non completamente secche;

3° dei pali usati per sostegno delle viti;

4° dei concimi vegetali e misti.

Il ministro per l'agricoltura, quando gravi interessi lo richieggano, su parere favorevole della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, può con suo decreto permettere l'esportazione delle piante di cui al n. 2. I vegetali, in tal caso, debbono essere sottoposti alla preventiva disinfezione ed alle cautele che assicurino contro il pericolo di diffusione della fillossera.

Art. 11.

Le piante o parti di piante e i concimi vegetali e misti possono trasportarsi liberamente entro il territorio di Comuni (o frazioni) contermini, dichiarati infetti o sospetti.

Le viti o parti di esse e i pali di sostegno possono liberamente trasportarsi soltanto entro il territorio di Comuni o frazioni contermini fillosserati, nei quali non si applichi più il sistema distruttivo.

Art. 12.

Le norme indicate nella tabella *A* sono applicabili alla circolazione nel Regno dei vegetali provenienti da Comuni infetti o sospetti.

Il ministro per l'agricoltura, però, su parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, può, con suo decreto, apportare modificazioni a tali norme.

Dai Comuni infetti o sospetti è consentita l'esportazione:

a) delle spazzature urbane;

b) della terra di erica e in genere della terra di bosco, quando provenga da località distanti almeno cento metri dalle viti più vicine;

c) dello stallatico fermentato in concimaia lontana almeno venti metri dalle viti più vicine;

d) della legna, anche verde, se proveniente da località almeno cento metri distante dalle viti, purchè il carico sia accompagnato da un certificato rilasciato dal sindaco del luogo di origine, attestante la esistenza delle condizioni e qualità prescritte per le materie indicate.

Art. 13.

Le materie soggette a divieto, provenienti da territori non dichiarati infetti o sospetti e dirette ad altri nella stessa condizione, quando debbono attraversare Comuni fillosserati o sospetti, dovranno essere spedite chiuse in adatti imballaggi, da prescriversi dal Ministero per l'agricoltura.

Le spedizioni debbono essere, in tale caso, accompagnate da un certificato d'origine rilasciato dal sindaco e da una dichiarazione dello speditore che indichi le materie spedite.

Art. 14.

Le spedizioni di vegetali e di materie soggette al divieto, da luoghi infetti o sospetti a località in uguali condizioni, quando debbono attraversare territori immuni o sospetti, debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministero per l'agricoltura.

Le viti e i vegetali, in tal caso, debbono essere posti in casse di legno ben connesse, od in altri recipienti ben chiusi. La chiusura, però, deve essere fatta in modo da permettere facilmente la visita. Vegetali ed imballaggi debbono essere disinfettati prima della spedizione da speciale incaricato, con uno dei metodi prescritti dal Ministero per l'agricoltura. Le spedizioni debbono essere accompagnate da speciale certificato rilasciato dal funzionario che effettuò la disinfezione.

Capo II.

Personale antifillosserico.

Art. 15.

I delegati antifillosserici si distinguono in:

delegati provinciali e delegati speciali.

Ai delegati provinciali è commessa la constatazione e la ricerca della fillossera nelle singole Provincie. Essi sono alla diretta dipendenza dei prefetti.

Ai delegati speciali è commessa, sotto gli ordini del Ministero per l'agricoltura e dei RR. commissari previsti dall'art. 13 del testo unico, l'applicazione dei provvedimenti relativi alla distruzione ed alla cura dei vigneti fillosserati.

Possono essere incaricati di queste ultime funzioni anche i delegati tecnici preposti alla direzione tecnica dei Consorzi di difesa della viticoltura.

Alla dipendenza dei delegati speciali stanno i capisquadra, gli assistenti e gli operai.

Art. 16.

Dove non vi sono delegati per le malattie delle piante di cui all'art. 9 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723, l'incarico di delegato provinciale si conferisce dal ministro per l'agricoltura a chi possieda le cognizioni tecniche

necessarie, mediante decreto, che è comunicato al prefetto della Provincia nella quale il delegato deve esercitare le sue funzioni.

Il prefetto dà avviso delle nomine ai sottoprefetti.

Nelle Provincie, nelle quali trovisi più di un delegato, il prefetto assegna il territorio nel quale ognuno di essi deve esercitare le sue funzioni, dandone comunicazione al Ministero.

Ai delegati provinciali competono le indennità stabilite pel personale del Ministero per l'agricoltura.

Art. 17.

Il prefetto, qualora lo ritenga urgente, può disporre che il delegato provinciale esplori subito luoghi sospetti, dando poi notizia al Ministero della disposizione impartita.

In caso di prima constatazione della fillossera, in Comune non appartenente a zona abbandonata, il delegato provinciale ne informa immediatamente il Ministero e adotta le disposizioni per isolare completamente il focolare d'infezione e per impedire la esportazione di viti, parti di viti, materie e vegetali che possono diffondere il parassita.

Art. 18.

Quando a norma dell'art. 6 del testo unico il Ministero riconosca la opportunità di combattere la infezione col metodo distruttivo, designa con apposito decreto la persona incaricata dell'applicazione dei provvedimenti opportuni.

Il decreto è comunicato al prefetto che ne dà notizia ai sindaci interessati.

Art. 19.

I delegati speciali sono scelti tra i capisquadra provvisti dei titoli di cui all'art. 21.

Essi sono tenuti ad invigilare sui lavori di campagna e curare il lavoro amministrativo della delegazione.

La residenza delle delegazioni antifillosseriche è fissata dal Ministero.

Art. 20.

Il delegato speciale, giunto sul luogo riconosciuto infetto, cura che dai centri fillosserati non venga esportato ciò che può contribuire a diffondere la fillossera.

Art. 21.

Per conseguire la nomina di caposquadra occorre presentare:

1° il certificato di cittadinanza italiana;

2° il certificato penale di data recente:

3° la dichiarazione di sana costituzione fisica;

4° la laurea in scienze agrarie, ovvero in scienze naturali o la licenza del corso superiore di una scuola di viticoltura e di enologia o dell'Istituto tecnico (sezione agrimensura);

5° il lodevole esercizio delle funzioni di assistente durante almeno una intera campagna antifillosserica e la riconosciuta capacità.

Eccezionalmente può essere nominato caposquadra colui che possieda solo la licenza di una R. scuola pratica o quella del corso inferiore di una scuola speciale di agricoltura, purchè abbia prestato lodevole servizio in almeno tre campagne come assistente.

Art. 22.

Il caposquadra è munito dal Ministero di apposita tessera di riconoscimento, che l'autorizza ad accedere in tutti i fondi. La tessera è da lui restituita alla fine della campagna.

Il caposquadra deve eseguire gli ordini del delegato speciale ed è tenuto a riferirgli le osservazioni fatte circa lo stato di vegetazione delle viti, l'andamento dei lavori e l'efficacia dei provvedimenti presi.

La direzione delle squadre che eseguono lavori antifillosserici, può eccezionalmente essere affidata ad assistenti. La nomina di questi è subordinata al possesso della licenza di una scuola pratica di agricoltura o del corso inferiore di una scuola speciale di viticoltura e di enologia od anche della licenza di una scuola tecnica.

Possono essere nominati assistenti anche operai che, avendo fatto almeno tre campagne antifillosseriche, si sieno distinti per abilità e diligenza.

Art. 23.

Ai delegati speciali, durante il periodo dei lavori, sono concesse retribuzioni mensili o compensi da determinarsi dal Ministero.

Per i percorsi sulle strade ordinarie è loro corrisposta una indennità di centesimi 30 a chilometro, quando non siano provvisti di mezzi di trasporto a carico dell'Amministrazione o del Consorzio.

Art. 24.

Ai capisquadra e agli assistenti, durante il servizio, compete la retribuzione giornaliera che è fissata dal Ministero, prima della loro assunzione, tenendo conto dei luoghi nei quali dovranno operare e delle campagne antifillosseriche per le quali hanno prestato servizio.

Ai capisquadra ed agli assistenti è fatto obbligo di dimorare in luogo il più possibilmente vicino a quello dove debbono eseguire i lavori. In caso di dimostrata impossibilità di trovare alloggio nel medesimo Comune, o nella medesima frazione dove i lavori si compiono, il delegato ha facoltà di permettere che alloggino altrove.

I capisquadra hanno diritto all'indennità di centesimi 30 a chilometro ed al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe, tanto per ferrovia che sui piroscafi, quante volte si verifichi la circostanza di dover dimorare in diverso Comune, oppure debbano trasferire il loro domicilio per ragioni di servizio. In questo caso agli assistenti compete l'indennità di L. 0.30 a Km. e il rimborso delle spese di viaggio in 3ª classe.

Art 25.

Per la sorveglianza e per l'esecuzione di quanto prescrive il testo unico ed il presente regolamento possono essere assunte guardie giurate.

L'assunzione è fatta dai delegati speciali o dai delegati tecnici, che hanno la direzione dei lavori, previa autorizzazione del Ministero.

Le guardie dipendono dai medesimi delegati speciali o tecnici.

Anche i Consorzi antifillosserici possono assumere guardie speciali per l'osservanza dei divieti intesi ad impedire la diffusione della fillossera nei loro territori.

L'assunzione è deliberata dalle Commissioni consorziali, previo accordo col R. commissario.

Le guardie, di cui al presente articolo, sono nominate dal prefetto, e saranno considerate come agenti di polizia giudiziaria e si riterranno investite, limitatamente al servizio di sorveglianza antifillosserica, della qualità di agenti di pubblica sicurezza ai termini ed agli effetti dell'art. 43 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690.

Le guardie sono retribuite secondo speciali accordi, pattuiti all'atto della assunzione.

Art. 26.

Le guardie esercitano la vigilanza sui luoghi loro assegnati ed elevano, quando occorra, le contravvenzioni redigendone appositi verbali. Questi, entro le ventiquattro ore, sono comunicati all'autorità giudiziaria del mandamento, e alla delegazione da cui le guardie dipendono od al presidente della Commissione consorziale.

Su richiesta del Ministero, i prefetti possono dare incarico di vigilare sulla osservanza dei divieti emanati anche ai corpi armati esistenti nella Provincia, previ accordi con le autorità da cui questi dipendono.

I proventi delle contravvenzioni sono ripartiti secondo le norme vigenti per le contravvenzioni in materia di polizia.

In casi speciali, e col consenso delle autorità competenti, possono essere conferiti alle guardie premi in danaro, quante volte gli agenti, cui è affidata la vigilanza, abbiano con la loro condotta ed attività concorso a scoprire od a colpire contravventori.

CAPO III.

Esplorazioni — Metodo distruttivo e cure dei vigneti.

Art. 27.

Il Ministero direttamente o per mezzo dei Consorzi di difesa della viticoltura, per accertare la esistenza di infezioni fillosseriche o per stabilirne la estensione, fa eseguire esplorazioni nelle vigne e nei terreni vitati, ove si sospetta o si è constatata la presenza dell'insetto e stabilisce le norme da seguire nelle esplorazioni.

Qualora venga riscontrata la presenza della fillossera, il dirigente della squadra esploratrice provvede perchè sia delimitata l'area infetta, facendo contrassegnare in modo visibile le viti fillosserate.

Agli effetti del presente regolamento, intendesi come area infetta il poligono racchiudente la parte di vigneto, che comprende il sistema radicale di tutte le viti contigue su cui si è riscontrata la presenza della fillossera e di quelle altre interpostevi, che per la loro posizione debbono considerarsi come virtualmente infette.

Nelle viti a filari, molto distanti fra loro, l'area infetta è determinata dalle due linee che intersecano ad angolo retto il filare, tangenti esternamente allo spazio occupato dalle radici delle ultime viti accertate infette, e da altre due parallele ai lati del filare, tracciate alla distanza che volta a volta è stabilita dal delegato.

La zona che circonda l'area infetta, per una larghezza massima di dieci metri, costituisce la zona di sicurezza.

Art. 28.

I territori dei Comuni, dove è stata accertata la presenza della fillossera, sono dichiarati infetti, con decreto Ministeriale, e sono soggetti a tutti i vincoli e divieti stabiliti dal testo unico della legge e dal presente regolamento.

I vincoli e i divieti possono essere disposti per alcune contrade soltanto, allorchè la estensione e la distribuzione dei centri infetti non costituisca un pericolo per il resto del territorio comunale e per i Comuni limitrofi.

Art. 29.

Il metodo distruttivo di cui all'art. 7 e seguenti del testo unico, comprende le seguenti operazioni: taglio della parte aerea delle viti, seguito dall'immediato abbruciamento di essa; iniezioni ripetute dell'insetticida, prescritto dall'Amministrazione, nel terreno soggetto all'operazione; estirpazione dell'apparato radicale, che deve essere bruciato anch'esso sul posto.

Allo scopo di distruggere i polloni derivanti da radici rimaste vive, il terreno su cui furono eseguite le operazioni deve rimanere incolto per un anno. Nel secondo anno può essere utilizzato con coltivazioni erbacee, e, solo dopo decorsi tre anni, adibito a coltivazioni che richiedano lavori profondi più di trenta centimetri.

La vite, però, potrà esservi coltivata soltanto dopo decorso un periodo di quattro anni, a meno che, nel frattempo, il territorio comunale non sia stato dichiarato di libera ricostituzione.

Il Ministero può modificare il metodo distruttivo, quando nuovi studi lo consiglino.

Art. 30.

Il Ministero, quando approvi la proposta della Deputazione provinciale per la nomina della Commissione locale prevista dall'art. 8 del testo unico, prefigge un termine agli enti interessati per la scelta dei loro rappresentanti.

Ove il Consorzio e i viticoltori dei Comuni interessati non procedano alla nomina dei rispettivi rappresentanti, vi provvederà d'ufficio la Deputazione provinciale, scegliendoli tra i consorziati e tra viticoltori.

Art. 31.

Nei territori vitati dove non è conveniente l'applicazione del sistema distruttivo, il Ministero, sentito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, può disporre che sia adottato il sistema curativo con lo scopo di prolungare la vita delle piante e la loro produttività economica, e di rallentare la diffusione dell'insetto.

Art. 32.

Quando l'infezione sia estesa in modo da non rendere economicamente conveniente il metodo distruttivo e quello curativo di cui all'articolo precedente, il Ministero dichiara il territorio di libera ricostituzione. I proprietari in tal caso possono liberamente fare nuove piantagioni.

I territori dei Comuni compresi nella zona di libera ricostituzione ed a questi finitimi sono dichiarati sospetti e sottoposti ai divieti di esportazione al pari dei Comuni infetti. Per la circolazione delle viti e dei vegetali, in tali territori, il Ministero può prescrivere norme speciali dirette ad ostacolare la diffusione dell'insetto nei vigneti ancora immuni, demandando ai sindaci la esecuzione di tali norme.

Art. 33.

Il Ministero, prima di accogliere le domande dei proprietari o conduttori di vigneti infetti, per concessione della sovvenzione di cui all'art. 7 del testo unico, fa constatare se e quali vigenti sieno in tutto od in parte suscettibili di cura.

Il sussidio viene però concesso solo quando la cura non sia diretta esclusivamente alla tutela degli interessi particolari dei viticoltori che la domandano, ma possa giovare alla generalità dei viticoltori del Comune.

I Consorzi di difesa contro la fillossera hanno la precedenza nella assegnazione di sussidi per l'applicazione dei metodi curativi adottati dall'Amministrazione.

Art. 34.

In casi speciali ed in territori dove la cura non sia stata prima applicata, il Ministero può in via di esempio e di incitamento, autorizzare, d'accordo col proprietario interessato, l'applicazione della cura a spese dello Stato in una vigna od in un appezzamento di vigna infetta.

Art. 35.

Quando la cura è resa obbligatoria a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 7 del testo unico, la direzione dei lavori è affidata a uno dei delegati speciali, di cui all'art. 14, o a uno dei RR. commissari di cui all'art. 13 del testo unico, a scelta del Ministero.

Le spese anticipate per mano d'opera, insetticida ed occorrendo per concimazione, vengono ripartite tra lo Stato e la Provincia.

Di tali spese, una quota, non minore del terzo, è a carico della Provincia.

Art. 36.

Ai termini dell'art. 11 del testo unico sono considerati piccoli proprietari agricoltori, piccoli coloni o piccoli affittuari quelli che posseggono o coltivano terreni con viti dai quali ritrassero complessivamente nell'ultimo triennio un reddito lordo non superiore alle L. 600 annue.

Per conseguire il sussidio essi devono presentare domanda al Ministero per l'agricoltura corredata:

a) da un certificato del sindaco dal quale risulti che il richiedente notoriamente ritraeva le sue maggiori entrate dalla vigna infetta ove si sono riscontrate le infezioni;

b) dalla dichiarazione del delegato antifillosserico confermante che la proprietà vitata del richiedente non dava in media un reddito annuo lordo superiore alle L 600.

Art. 37.

Le indagini necessarie per stabilire se possa essere concesso il sussidio, sono fatte dal delegato speciale di cui all'art. 15.

Art. 38.

La misura del sussidio è determinata dal Ministero in base ai dati forniti dal delegato che ha diretto i lavori di distruzione, e non può superare due annate del reddito netto della superficie distrutta.

Quando le operazioni di distruzione abbiano luogo prima del raccolto delle uve, il sussidio deve comprendere anche l'importo dei lavori e delle spese culturali sostenute nell'anno in corso che vadano perdute per effetto della distruzione.

Art. 39.

A corredo dei mandati di pagamento dei sussidi sarà allegata la relazione del delegato che ha diretto i lavori.

Art. 40.

La concessione dei sussidi previsti dall'art. 11 del testo unico potrà comprendere anche i casi di distruzione avvenuta durante il periodo compreso tra la pubblicazione della legge 26 giugno 1913, n. 786, e quella del presente regolamento.

Art. 41.

I fondi necessari per le spese di esplorazione, di distruzione o di cure, di cui all'art. 9 del testo unico, sono forniti dal Ministero con

mandati di anticipazione a favore del prefetto, salvo il rimborso, da parte della Provincia ed occorrendo del Consorzio antifillosserico, delle quote che stanno a loro carico.

Il prefetto fornisce al delegato speciale i fondi man mano che gliene faccia richiesta tenuto conto delle esigenze del servizio. Il delegato trasmette al prefetto alla fine di ogni mese il rendiconto, in duplice esemplare coi documenti giustificativi, e questo resoconto è allegato a quello che il prefetto presenta al Ministero, in conformità del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 42.

Sono a carico esclusivo dello Stato, a norma dell'art. 9 del testo unico:

a) le retribuzioni, le diarie e le indennità di trasferta dei delegati speciali cui è affidata la direzione dei lavori;

b) i compensi al personale preposto alla immediata sorveglianza delle squadre (capisquadra ed assistenti) per i soli lavori di esplorazione;

c) le spese occorrenti per l'Amministrazione, come fitto di locali, provvista di oggetti di cancelleria, posta, telegrammi, ecc.;

d) le spese per acquisto di materiale di ogni sorta;

e) la spesa di mano d'opera per le esplorazioni.

Art. 43.

Le spese ripartibili a norma degli articoli 9 e 10 del testo unico comprendono:

a) il compenso al personale preposto alla immediata sorveglianza degli operai (capisquadra ed assistenti) per i lavori di delimitazione e di distruzione;

b) il compenso per la vigilanza delle infezioni accertate;

c) il costo dell'insetticida occorso;

d) la spesa di mano d'opera occorsa per i lavori di distruzione.

Art. 44.

Il Ministero del tesoro ricevuta comunicazione dal Ministero per l'agricoltura delle quote dovute dalla Provincia e dal Consorzio antifillosserico, invita i presidenti delle rispettive amministrazioni a rilasciare entro il termine di un mese le delegazioni sulla sovraimposta o sui contributi consorziali, con scadenze corrispondenti a quelle delle imposte dirette del successivo anno.

Scaduto il detto termine, senza che siano state rilasciate le delegazioni, il prefetto, su richiesta del Ministero del tesoro, provvede d'ufficio all'emissione delle delegazioni.

Nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 10 del testo unico le spese di distruzione sono per metà a carico dello Stato, e per metà a carico del Consorzio obbligatorio di Provincie.

La parte che è a carico del Consorzio di Provincie viene ripartita dal Ministero del tesoro tra le Provincie costituenti il Consorzio stesso, in proporzione della rispettiva imposta diretta fondiaria erariale principale.

La quota a carico di ciascuna Provincia non potrà, in ogni caso, superare i quattro centesimi di detta imposta. Essa sarà versata alla sezione di R. tesoreria a rate bimestrali.

TITOLO II.

Consorzi antifillosserici.

Capo I.

Della formazione dei Consorzi.

Art. 45.

I Consorzi che comprendono più Comuni hanno sede nel Comune capoluogo della Provincia, se questo sia compreso nella circoscrizione del Consorzio; in caso diverso, nel Comune che abbia la maggior superficie vitata tassabile.

Un Consorzio può essere costituito anche dai proprietari di Comuni, appartenenti a mandamenti diversi, purchè contermini e della stessa Provincia.

Art. 46.

Per la formazione del Consorzio, la domanda dei proprietari di cui agli articoli 15 e 16 del testo unico deve indicare il Comune od i Comuni da comprendersi in esso, e la superficie dei terreni vitati dai proprietari stessi posseduta.

Ricevuta la domanda, il prefetto invita i sindaci dei Comuni da comprendere nella circoscrizione del Consorzio, a raccogliere, entro il termine di quindici giorni, le denunzie dei proprietari di cui al primo comma dell'art. 20 del testo unico.

Art. 47.

Il prefetto, quando con la scorta degli elenchi compilati e pubblicati a norma dell'art. 20 del testo unico riconosca raggiunte le condizioni volute dall'art. 16 del testo unico, con suo decreto dichiara costituito il Consorzio e determina la circoscrizione di esso.

In caso diverso, fa pratiche perchè con dimande suppletive siano raggiunte le condizioni volute dalla legge.

Art. 48.

Il prefetto, nel caso previsto dall'art. 17 del testo unico, invita i sindaci dei Comuni indicati dal R. commissario a compilare gli elenchi dei proprietari di vigne e terreni vitati colle norme dell'art. 20 testo unico e a raccogliere, su appositi moduli, le firme dei proprietari che aderiscono alla proposta di costituzione del Consorzio.

Da ciascun sindaco, gli elenchi e i moduli vengono trasmessi al prefetto il quale, se raggiunte le condizioni volute dall'art. 16 testo unico, con suo decreto dichiara costituito il Consorzio e ne determina la circoscrizione.

In caso che le adesioni siano insufficienti i proprietari sono convocati con le norme degli articoli 49 e 50 del presente regolamento per deliberare se intendono riunirsi in Consorzio.

Art. 49.

L'adunanza dei proprietari, indetta dal sindaco del Comune dove avrà sede il Consorzio, entro il termine e allo scopo indicati dall'art. 21 del testo unico, deve tenersi in giorno di domenica ed è presieduta dal sindaco stesso o da persona da lui delegata.

Ciascun interessato può farsi rappresentare all'adunanza da altra persona mediante delegazione scritta con firma vidimata dal sindaco del suo Comune o da un pubblico notaio.

Per la validità dell'adunanza e delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole almeno della quarta parte dei proprietari e purchè rappresenti non meno di un terzo della superficie dei terreni vitati.

Art. 50.

Il sindaco dà subito comunicazione al prefetto della deliberazione presa dagli interessati.

Ove la richiesta di costituzione del Consorzio non sia stata approvata, il prefetto ne dà immediatamente comunicazione al Ministero per l'agricoltura per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Il Ministero, qualora ritenga necessario il Consorzio, ne ordina la costituzione ai sensi dell'art. 18 del testo unico.

Art. 51.

Il decreto del prefetto o del Ministero che dichiara costituito il Consorzio, è inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, ed affisso, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di ciascun Comune compreso nel Consorzio.

Art. 52.

Le Associazioni, Unioni o Società cooperative, per poter assumere le funzioni di Consorzio antifillosserico, debbono farne domanda al Ministero, corredata dalla deliberazione presa a maggioranza assoluta e coll'intervento di almeno due terzi dei viticoltori ad esse appartenenti.

Nella deliberazione dev'essere indicata la circoscrizione sulla quale il Consorzio intende di esercitare la propria azione e i mezzi coi quali intende far fronte alle spese attinenti alle sue funzioni. Il Consorzio avrà amministrazione e gestione separata.

Il Ministero qualora, udito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, creda di accogliere la domanda, autorizza l'ente interessato a funzionare da Consorzio antifillosserico, indicandone nel decreto la circoscrizione e le norme per il funzionamento.

CAPO II.

Dell'assemblea.

Art. 53.

Le assemblee dei proprietari consorziati di cui all'art. 26 del testo unico sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si convocano nei mesi di marzo e di ottobre per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Le seconde, quando ve ne sia il bisogno o ne faccia domanda la metà dei proprietari consorziati.

Le assemblee saranno valide in prima convocazione, quando i proprietari convenuti rappresentino la metà della superficie vitata. Non raggiungendosi tale condizione, l'assemblea s'intende convocata, per la seconda volta, per la domenica successiva, nella quale la riunione sarà valida qualunque sia la superficie rappresentata.

Le deliberazioni delle assemblee sono valide quand'abbiano conseguita la maggioranza dei voti calcolati con le norme del penultimo comma dell'art. 23 del testo unico.

CAPO III.

Della Commissione consorziale.

Art. 54.

Nel termine di trenta giorni successivi al decreto di costituzione del Consorzio, quando debbasi procedere alla nomina della Commissione consorziale mediante elezione di secondo grado, il sindaco del Comune capoluogo del Consorzio invia alla Deputazione provinciale l'elenco dei contribuenti, acciò possa provvedere a quanto prescrive l'art. 23 del testo unico.

La Deputazione provinciale stabilisce il numero degli elettori consorziali in rapporto alla superficie vitata del Consorzio, numero che non deve essere inferiore a 50 nè superiore a 200.

In pari tempo procede alla nomina di metà degli elettori, scegliendoli fra i maggiori contribuenti del Consorzio.

Tale nomina è resa di pubblica ragione a cura del prefetto, mediante avviso affisso in ciascun Comune della circoscrizione del Consorzio. Con lo stesso avviso il prefetto convoca, nel termine non minore di otto nè maggiore di quindici giorni dalla pubblicazione di esso, in un giorno di domenica e nel Comune capoluogo, i contribuenti per la nomina dell'altra metà degli elettori consorziali.

Art. 55.

L'assemblea dei contribuenti per la nomina dell'altra metà degli elettori consorziali è presieduta da persona scelta dal prefetto.

Funzionano da scrutatori i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti. Un altro contribuente, scelto dal presidente, funziona da segretario.

La votazione ha luogo per appello nominale, mediante schede portanti ciascuna tanti nomi quanti sono gli elettori consorziati da nominarsi. Terminato l'appello, ove sopraggiungano altri interessati, questi consegnano la loro scheda.

Trascorsa un'ora dal compiuto appello, se si trovino nella sala interessati che non abbiano votato, il presidente li invita a votare, dopo di che dichiara chiusa la votazione ed insieme agli scrutatori fa il computo dei voti.

Ciascun proprietario può farsi rappresentare all'assemblea da altra persona nelle forme indicate dall'art. 23 del testo unico.

L'ora di apertura delle operazioni elettorali è stabilita dal prefetto nell'avviso di convocazione.

Terminato lo scrutinio, il presidente ne proclama il risultato, dichiarando eletti coloro che ottennero il maggior numero di voti.

A parità di voti è ritenuto eletto il maggiore interessato.

Non effettuandosi la votazione, gli elettori consorziali sono nominati dal prefetto.

Art. 56.

Gli elettori consorziali nel termine non minore di otto nè maggiore di quindici giorni dalla nomina, sono convocati dal prefetto, con avviso affisso in tutte le frazioni di ciascun Comune, per la elezione della Commissione consorziale.

La convocazione ha luogo in un giorno di domenica, con avviso affisso in ciascun Comune della circoscrizione del Consorzio.

La votazione è valida quando siano presenti la metà più uno degli elettori consorziali. Sono dichiarati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 57.

Quando a termini dell'art. 23 del testo unico la nomina della Commissione consorziale debba aver luogo per elezione diretta, i proprietari elettori sono convocati dal prefetto a termine dell'ultimo comma dell'art. 54. Le elezioni hanno luogo con le norme dell'art. 55. La votazione è valida quando abbiano votato almeno un quarto dei proprietari inscritti nell'elenco, ed essi rappresentino almeno un terzo della superficie tassabile compresa nella circoscrizione del Consorzio.

Art. 58.

Riuscendo infruttuosa la convocazione degli elettori consorziali o degli elettori diretti, la Commissione consorziale è nominata dal prefetto.

Art. 59.

Nei casi di che all'art. 22 del testo unico, si procede alla nomina di una nuova Commissione consorziale per ciascuno dei nuovi Consorzi.

Art. 60.

La Commissione consorziale è convocata per la prima volta dal prefetto entro dieci giorni dall'avvenuta nomina e successivamente dal presidente ogni qualvolta egli lo creda opportuno, ovvero lo chieda la metà dei componenti.

La Commissione consorziale, nella prima adunanza, nomina il presidente ed il vice presidente e determina per unità di superficie la misura della contribuzione annua da pagarsi dai consorziati. Il vice presidente sostituisce, ove occorra, il presidente in tutte le attribuzioni.

La Commissione consorziale provvede alla designazione per la nomina del componente la Commissione provinciale di cui all'articolo 36 del testo unico, alla formazione dei bilanci e dei conti consuntivi, alla compilazione dei ruoli dei contribuenti, ed in genere all'amministrazione del Consorzio nei limiti delle attribuzioni ad essa deferite dalla legge e dal presente regolamento.

Il R. commissario può in qualunque tempo ordinare la convocazione d'ufficio ed intervenire alle adunanze.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, se la votazione è palese. Le votazioni segrete, in caso di parità di voti, sono ripetute in una successiva adunanza, e se in questa non conseguono la maggioranza di voti, s'intendono respinte.

Art. 61.

Per le rinnovazioni della Commissione, alla scadenza quinquennale dalla nomina, si procede con le stesse norme stabilite da questo regolamento per la prima elezione della Commissione stessa.

La convocazione degli elettori è fatta dal presidente 30 giorni avanti alla scadenza; quando egli non vi provveda, è fatta dal prefetto.

Art. 62.

La Commissione consorziale nomina annualmente, d'accordo col R. commissario, i funzionari amministrativi e contabili ad essa occorrenti, scegliendoli fra il personale di segreteria o fra gli insegnanti del Comune sede del Consorzio.

Nello stesso modo la Commissione stabilisce la spesa necessaria per i detti funzionari e provvede alla ripartizione di questa tra i Comuni interessati, in proporzione del rispettivo contributo consorziale.

La spesa, in ogni caso, non deve superare i dieci centesimi per ogni lira di contributo consorziale. La quota dovuta da ciascun Comune è versata a rate bimestrali alla tesoreria del Comune capoluogo che provvede mensilmente a pagare le retribuzioni dovute ai funzionari suddetti.

I locali occorrenti per il funzionamento del Consorzio sono for-

niti dal Comune ove ha sede il Consorzio stesso e debbono essere sufficienti ai bisogni di esso. La scelta dev'essere fatta di accordo con la Commissione consorziale.

Art. 63.

In caso di scioglimento della Commissione consorziale, a norma dell'art. 35 testo unico, il delegato straordinario assume tutte le funzioni e i poteri della Commissione stessa.

Art. 64.

L'amministrazione dei Consorzi costituiti a norma dell'art. 52 del regolamento è affidata per la prima volta ad apposita Commissione consorziale di cinque membri scelti fra i soci viticoltori e nominati dall'assemblea.

Per la nomina delle Commissioni successive si osservano le norme degli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 del presente regolamento.

Fanno parte del Consorzio tutti i proprietari di vigne e di terreni vitati della circoscrizione, anche se non sono ascritti agli enti indicati nel predetto art. 52.

La Commissione consorziale deve imporre a tutti i consorziati un contributo consorziale colle stesse norme in vigore per gli altri Consorzi, a termini dell'art. 28 del testo unico.

I Consorzi ora esistenti, istituiti in forza dell'art. 19 del testo unico si trasformeranno in conformità delle disposizioni di questo e del citato art. 52 del regolamento nel corso di due anni.

Art. 65.

Qualora le Associazioni, unioni o Società cooperative funzionanti da Consorzi non si uniformino alle prescrizioni stabilite nel decreto Ministeriale di che all'art. 52 o quante volte non possano utilmente funzionare per qualsiasi causa, il ministro provvede, mediante decreto, ad inviare presso i detti enti un commissario speciale, che assume la gestione con i poteri della Commissione consorziale e dell'assemblea, od a revocare l'autorizzazione data al loro funzionamento.

CAPO IV.

Della Commissione provinciale.

Art. 66.

Per la nomina del componente la Commissione provinciale di cui all'art. 36 del testo unico, il R. commissario fa il computo dei voti delle singole Commissioni consorziali, trasmessigli con lettera raccomandata, e proclama eletto colui che ne ha riportato il maggiore numero. A parità di voti dev'essere eletto quegli che corrisponde maggior contributo consorziale.

Il risultato viene comunicato al prefetto della Provincia, all'interessato, ai Consorzi della Provincia e agli altri due componenti la Commissione provinciale.

È incompatibile la carica di componente la Commissione provinciale con quella di componente la Commissione di un qualsiasi Consorzio della Provincia.

Nelle Provincie dove mancano i Consorzi, il terzo componente la Commissione provinciale è nominato dal prefetto.

Esso rimane in carica sino a quando non si istituiscano nella Provincia uno o più Consorzi, i quali subito procederanno alla scelta del loro rappresentante, la cui nomina avrà luogo con le norme del comma primo.

Art. 67.

La Commissione provinciale è presieduta dal componente nominato dal Ministero. Essa si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e quando ne facciano domanda gli altri due componenti. Il R. commissario può in qualunque tempo ordinarne la convocazione d'ufficio.

Art. 68.

Salvo casi di urgenza, il presidente comunica al R. commissario, dieci giorni prima e con lettera raccomanda, la data e l'ordine del giorno stabilito per la riunione.

Per la validità delle adunanze occorre intervengano almeno il presidente ed un altro componente della Commissione e vi assista il R. commissario od un suo delegato.

In caso di disaccordo col R. commissario le deliberazioni prese nell'adunanza non sono esecutive sino a quando il Ministero non abbia deciso in merito.

Art. 69.

Spetta alla Commissione provinciale l'omologazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dei singoli Consorzi. È applicabile anche alle deliberazioni relative a tale oggetto, la disposizione dell'articolo precedente per il caso di disaccordo col R. commissario.

Art. 70.

Le spese di cancelleria e di corrispondenza della Commissione provinciale, nonchè quelle occorrenti per la revisione dei bilanci, sono a carico dei Consorzi della Provincia e ripartite in proporzione dei rispettivi contributi.

CAPO V.

Dei funzionari tecnici per la vigilanza sui Consorzi.

Art. 71.

La scelta del R. commissario e dei vice commissari è fatta tra i funzionari tecnici alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura di riconosciuta competenza tecnica ed amministrativa.

Art. 72.

Il R. commissario nello esplicare le funzioni prescritte dalla legge e dal regolamento rappresenta il Ministero, dal quale direttamente dipende e lo tiene al corrente dell'opera che va svolgendo e presenta, annualmente, relazione sull'opera complessiva spiegata.

Art. 73.

La nomina dei delegati tecnici è fatta in seguito a concorso per esami tra i laureati in scienze agrarie, in scienze naturali e i licenziati dal corso superiore delle RR. scuole di viticoltura ed enologia.

Il programma degli esami deve essere pubblicato insieme al bando di concorso.

I delegati tecnici e gli assistenti di cui all'art. 74, dipendono dal R commissario. Alla destinazione ed al trasloco di essi provvede il Ministero, su proposta del R. commissario.

Art. 74.

Il Ministero, nei casi di riconosciuta necessità, può fare coadiuvare i delegati tecnici da assistenti a norma dell'art. 51 testo unico

Tali assistenti sono, con decreto Ministeriale, assunti per concorso tra i laureati in scienze agrarie, scienze naturali e i licenziati dei corsi superiori delle RR. scuole di viticoltura ed enologia. Essi sono retribuiti con L. 2000 all'anno e dopo due anni di lodevole servizio con L. 2500.

Gli assistenti tecnici, che hanno prestato lodevole servizio per due anni, presso i Consorzi, conseguono un titolo di preferenza nei concorsi per la nomina di delegato tecnico.

Art. 75.

Per la liquidazione delle indennità di missione al R. commissario, ai vice commissari, ai delegati tecnici ed ai direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura, aventi funzioni di delegati tecnici, si applicano le norme vigenti per il grado di ciascun funzionario.

Art. 76.

I Consorzi, su parere favorevole del R. commissario, possono concedere compensi straordinari ai delegati tecnici, quando essi prestino opera amministrativa e contabile presso la Commissione provinciale a termini dell'art. 39 testo unico e non siano coadiuvati da persona estranea.

Parimente, i Comuni della circoscrizione di un Consorzio possono essere tenuti a compensare il delegato tecnico che presta opera in luogo dei funzionari di cui all'art. 62.

I Consorzi hanno facoltà di inscrivere nel bilancio somme adeguate allo scopo di corrispondere ai delegati tecnici le indennità per missioni d'indole economica ed amministrativa da essi compiute per disposizione della Commissione consorziale, e possono altresì assegnare ai delegati tecnici, a titolo di premio, un compenso speciale pei casi in cui o per la loro opera di diligente sorveglianza o per la adozione di pratiche più razionali, riescano a fare realizzare sensibile economia sul costo di produzione del legno americano e delle barbatelle, od anche quando, per la solerzia dimostrata, siano riusciti a rallentare o ritardare l'infezione dei vigneti.

Gli accertamenti di tali vantaggi sono demandati ad una speciale Commissione, composta del R. commissario o del vice commissario, di un rappresentante del Ministero e del commissario tecnico regionale di cui all'art. 45 del testo unico. Qualora manchi il commissario tecnico regionale, questi è sostituito da un rappresentante della Commissione consorziale scelto fuori del suo seno tra i maggiori proprietari di vigne appartenenti al Consorzio.

Il premio non potrà superare il quarto delle economie ottenute. In ogni caso esso non dovrà eccedere il terzo dello stipendio corrisposto annualmente, se il delegato è preposto a un sol Consorzio, alla metà di detto stipendio negli altri casi.

Art. 77.

Il Ministero, inteso il R. commissario, può assegnare un delegato tecnico a quei Consorzi o unioni di Consorzi che abbiano una estensione di vigne e di terreni vitati non inferiore ai tremila ettari.

Quando i Consorzi o le unioni di Consorzi siano molto estesi e la vigilanza riesca difficile, perchè deve esercitarsi su territori tra loro lontani, il Ministero può concedere un assistente che coadiuvi il delegato tecnico nell'adempimento del suo ufficio.

Art. 78.

Le Commissioni consorziali d'accordo col R. commissario, possono assumere in servizio, per il tempo che sarà ritenuto necessario, ed a spese del Consorzio, il personale tecnico inferiore (capovignaioli e sottocapi).

Art. 79.

Le federazioni dei Consorzi, costituite a termine dell'art. 44 del testo unico, quando intendano nominare il proprio commissario tecnico regionale, debbono, previo parere favorevole del Ministero per l'agricoltura, bandire un concorso fra le persone che, avendo uno dei titoli prescritti per l'ufficio di delegato tecnico antifilloserico, abbiano speciale competenza tecnica derivante dall'aver diretto i lavori di ricostituzione di una importante zona viticola. Il risultato del concorso è comunicato al ministro per l'agricoltura, che procede alla nomina del vincitore con decreto Ministeriale.

Le indennità e gli emolumenti del commissario regionale sono a carico della federazione.

Art. 80.

I criteri ed i metodi per l'impianto dei vigneti a piante madri e delle vigne sperimentali sono prescritti ed approvati dal R. commissario.

Il R. commissario, inoltre, deve indicare al Ministero le plaghe viticole che reputa più adatte per la istituzione di vivai e di vigneti sperimentali.

Art. 81.

Il R. commissario per mezzo dei delegati tecnici e del personale alla dipendenza dei Consorzi ha facoltà di fare eseguire sulle piante e sugli oggetti che possono essere veicolo della fillossera, le disinfezioni che crede utili.

CAPO VI.

Delle contribuzioni, dei ruoli e degli esattori.

Art. 82.

La contribuzione annua determinata dalla Commissione consorziale, come all'art. 60 del presente regolamento, decorre dal giorno della costituzione del Consorzio, ed è pagata in rate bimestrali. Le scadenze delle rate devono coincidere con quelle della imposta fondiaria.

Art. 83.

Il proprietario consorziato che intraprenda la ricostituzione dei suoi vigneti con viti americane, è esonerato per tre anni dal contributo consorziale sulla superficie novellamente coltivata.

Il proprietario o chi per lui, non appartenente al Consorzio, che dovesse impiantare nuove vigne in terreni prima utilizzati in altro modo, è inscritto tra i consorziati ed è tenuto a corrispondere il contributo consorziale a partire dal terzo anno dalla piantagione.

Art. 84.

I proprietari di quote minime, esonerati dalla contribuzione, partecipano ai benefici che godono gli altri proprietari consorziati.

Art. 85.

Di tutte le contribuzioni consorziali annue è formato un ruolo, con indicazione delle rate e delle scadenze nell'anno solare.

Quando il Consorzio comprende vari Comuni, i ruoli sono compilati separatamente per ogni Comune.

I ruoli, sottoscritti dal presidente della Commissione consorziale o da chi ne fa le veci, vengono trasmessi al prefetto, cui spetta di renderli esecutivi.

I ruoli sono pubblicati in seguito nei singoli Comuni, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e sono consegnati agli esattori entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno.

Entro un mese dalla pubblicazione ogni interessato può ricorrere alla Commissione consorziale per far rettificare gli errori di fatto che fossero incorsi nella formazione del ruolo.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato. Contro la decisione della Commissione consorziale è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, il reclamo al prefetto, il quale provvede in via definitiva.

Art. 86.

Per la prima volta i ruoli debbono essere pubblicati almeno un mese innanzi la prima scadenza fissata in conformità dell'art. 82, e per la durata di otto giorni, trascorsi i quali vengono consegnati agli esattori, che almeno dieci giorni avanti la scadenza della prima rata, debbono trasmettere a ciascun contribuente la cartella di cui all'art. 25 del testo unico 29 giugno 1902, n. 281.

Se le Commissioni consorziali non trasmettono, entro i termini suindicati, agli esattori i ruoli, il prefetto ne ordina l'invio di ufficio.

Art. 87.

La Commissione consorziale nel trasmettere i ruoli di nuova formazione al prefetto, li accompagna per la prima volta con una copia dell'elenco di cui all'art. 20 del testo unico. Successivamente, la Commissione comunica al prefetto le variazioni introdotte nello elenco medesimo e copia degli atti dai quali risultino le eventuali modificazioni di contributo approvati in conformità della legge.

Art. 88.

La esazione dei contributi consorziali è fatta dagli esattori comunali con le forme e con i privilegi fiscali stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte.

Gli esattori debbono versare alla cassa del Consorzio, entro dodici giorni dalle rispettive scadenze, l'importo di ciascuna rata di contributo spettante al Consorzio. In caso di ritardo incorrono nella multa di centesimi quattro per ogni lira di contributo non versato.

Le tangenti di contributo cedute al tesoro dello Stato per l'ammortamento dei mutui di favore, dagli esattori che hanno accettato le delegazioni, devono essere versate alle sezioni di R. tesoreria provinciale.

CAPO VII.

Patrimonio dei Consorzi.

Art. 89.

Nel caso di mutamento nella circoscrizione di uno o più Consorzi, a termini dell'art. 22 del testo unico, il patrimonio consorziale, compreso il fondo di cassa, è ripartito fra i vari Consorzi interessati, in ragione del rispettivo contributo totale pagato durante la vita del Consorzio.

La ripartizione deve essere fatta dal prefetto, in accordo col Regio commissario e la sua decisione non è soggetta ad alcun ricorso o gravame.

Art. 90.

Nel caso di cessazione o di scioglimento di un Consorzio, a termini dell'art. 46 del testo unico, il riparto dei residui della gestione comprende la liquidazione di tutte le attività consorziali.

Il Ministero per l'agricoltura, prima di provocare il decreto di scioglimento di un Consorzio, sottopone la deliberazione dell'assemblea dei proprietari alla Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, per il suo avviso.

CAPO VIII.

Del servizio di cassa e delle cauzioni.

Art. 91.

Il servizio di cassa dei Consorzi è di regola affidato all'esattore del Comune capoluogo del Consorzio. Può essere anche affidato, quando se ne ravvisi l'opportunità o questa sia riconosciuta dal Ministero, ad uno speciale incaricato, ovvero ad un Istituto di credito di notoria solidità che abbia sede nel Comune medesimo. Al cassiere può essere assegnato un compenso a carico del Consorzio.

Le norme per il servizio di cassa e la misura dell'eventuale compenso al cassiere sono stabilite dalla Commissione consorziale, di accordo col Regio commissario e sono subordinate all'approvazione del Ministero.

Art. 92.

La Commissione consorziale deve fornire al cassiere:

a) una copia del bilancio di previsione debitamente approvato e le variazioni che siano introdotte nel medesimo mediante storni deliberati;

b) l'elenco nominativo dei componenti l'Amministrazione consorziale e le notizie delle nomine e sostituzioni che possano verificarsi nell'Amministrazione stessa.

Art. 93.

Il presidente del Consorzio deve procedere almeno quattro volte l'anno, in confronto del cassiere e con l'assistenza del segretario contabile, alla verificazione dei fondi esistenti in cassa e dello stato delle riscossioni, redigendone verbale in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato al cassiere e l'altro conservato negli atti del Consorzio.

Si può prescindere da tali verificazioni, quando il servizio di cassa sia affidato ad un Istituto di credito, ma in tale caso saranno nella convenzione relativa stabilite le norme per esercitare il riscontro sui versamenti, per riconoscere a brevi intervalli la situazione del conto corrente e per assicurare il regolare pagamento dei mandati.

Le somme giacenti in cassa in eccedenza alle lire cinquecento devono essere depositate in conto corrente fruttifero alla cassa postale di risparmio, a nome del Consorzio, con le norme dell'art. 32 del testo unico.

I versamenti sul conto corrente, istituito ai termini dell'art. 32 del testo unico ed i successivi prelevamenti devono essere autorizzati dal presidente del Consorzio.

Ad ogni cambiamento della Commissione consorziale, del presidente di essa, o del cassiere, si deve procedere alla verificazione della cassa e alla compilazione del relativo verbale.

Art. 94.

Gli esattori incaricati di riscuotere i contributi e le altre entrate consorziali, devono prestare una cauzione particolare nella misura e nei modi prescritti dalla legge sulle riscossioni delle imposte dirette, testo unico 29 giugno 1902, n. 281, e del relativo regolamento 10 luglio 1902, n. 296, nè possono essere dispensati da tale obbligo.

Anche per il servizio di cassa è dovuta dal cassiere nella stessa forma una cauzione nella misura che sarà determinata dalla Commissione consorziale ed approvata dal R. commissario. Con l'approvazione del Ministero, si potrà esonerare dall'obbligo della cauzione l'Istituto di credito che abbia assunto il servizio di cassa.

Lo svincolo della cauzione prestata dagli esattori comunali e dal cassiere è autorizzato dalla Commissione consorziale, con apposita deliberazione approvata dalla Commissione provinciale, dopo aver accertato che essi hanno adempiuto ad ogni loro obbligo.

Se il Consorzio ha contratto mutui di favore a norma dell'art. 40 del testo unico, per lo svincolo della cauzione prestata dai singoli esattori comunali occorre anche la dichiarazione dell'intendente di finanza che nulla osta nell'interesse del tesoro.

CAPO IX.

Dell'anno finanziario, del bilancio preventivo e dei rendiconti.

Art. 95.

L'esercizio finanziario dell'Amministrazione consorziale corrisponde all'anno solare.

Art. 96.

Il bilancio preventivo, preparato dalla Commissione consorziale ed approvato dall'assemblea entro il mese di ottobre, insieme al programma dell'attività a svolgere nel successivo esercizio ed agli allegati necessari, deve essere trasmesso in tre copie al R. commissario per la revisione. Questi le invia, con le osservazioni che stimi di fare, alla Commissione provinciale per l'approvazione.

La Commissione provinciale, tenendo presenti le osservazioni del R. commissario, esamina il bilancio e se nulla trova da osservare, lo approva. Dopo di che restituisce una copia alla Commissione consorziale, un'altra al R. commissario e ritiene la terza nel suo archivio.

Art. 97.

Se entro un mese dall'invio da parte del R. commissario, la Commissione provinciale non abbia deliberato in merito all'approvazione del bilancio, esso deve ritenersi approvato.

Nei casi in cui la Commissione provinciale rifiuti l'approvazione per motivi regolarmente comunicati alla Commissione consorziale, i componenti di queste rispondono personalmente delle spese ordinate e non approvate.

Art. 98.

Le talee e le barbatelle devono essere cedute ai consorziati ad un prezzo non superiore al costo di produzione.

Nella determinazione di questo, la Commissione consorziale deve dedurre dal totale delle spese effettivamente occorse per produrle, le somme ricevute a titolo di sussidio per tale scopo dal Ministero o da altri enti pubblici.

La distribuzione delle talee e delle barbatelle disponibili viene fatta dal Consorzio in proporzione delle vigne distrutte od invase, quando il numero di esse risulti inferiore alla richiesta dei consorziati.

Art. 99.

Quando il servizio lo richiede, possono emettersi mandati di anticipazione a favore del delegato preposto alla direzione tecnica del Consorzio. Questi deve presentare alla Commissione consorziale, a termine di ogni mese e fino all'esaurimento dei fondi anticipati o al compimento dei lavori o delle opere o provviste per cui le anticipazioni furono concesse, il relativo rendiconto debitamente documentato.

Non si farà una nuova anticipazione se il delegato tecnico non abbia reso conto di almeno due terzi della precedente.

Le somme residuali sulle anticipazioni fatte debbono essere dal delegato versate alla cassa del Consorzio subito che siano cessati gli scopi delle anticipazioni. Al termine dell'esercizio finanziario qualunque residuo di anticipazione dev'essere versato.

Spetta alla Commissione consorziale di stabilire, di accordo col R. commissario, l'importo massimo pel quale possono essere rilasciati i mandati di anticipazione.

Il delegato che ha avuto anticipazioni è responsabile personalmente delle somme anticipategli, finchè non ne abbia ottenuto regolare discarico.

Art. 100.

Le spese a carico del Consorzio sono ordinate dal presidente o da chi ne fa le veci, ed i mandati di pagamento devono essere firmati da lui e dal segretario contabile.

Il cassiere estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio. Egli è responsabile dei pagamenti eseguiti sotto forme diverse da quelle autorizzate dalla legge e dal presente regolamento.

CAPO X.

Dei rendiconti.

Art. 101.

Il conto finanziario del cassiere deve compilarsi seguendo l'ordine del preventivo e deve comprendere i seguenti dati:

a) il fondo di cassa esistente alla chiusura dell'esercizio precedente come dal relativo rendiconto approvato;

b) le somme riscosse e quelle da riscuotere, le somme pagate e quelle da pagare, in conto della competenza dell'anno;

c) le somme riscosse e quelle pagate sui residui degli anni precedenti;

d) il conto totale dei residui che si trasportano all'esercizio successivo;

e) le differenze in più o in meno fra le somme previste in bilancio e quelle accertate con la gestione.

Il conto deve essere firmato dal cassiere e avere a corredo il bilancio preventivo, gli ordini di incasso e i mandati di pagamento emessi nell'anno, coi relativi documenti, nonchè tutte le altre giustificazioni che fossero richieste.

Art. 102.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno il cassiere deve presentare alla Commissione consorziale, il conto della sua gestione per l'esercizio scaduto.

Ove egli non adempia a tale obbligo, ovvero si rifiuti di correggerlo, nel caso sia riconosciuto irregolare, la Commissione provinciale, in seguito a denuncia della Commissione consorziale, o anche di propria iniziativa, ne ordina la compilazione a spese di lui.

Anche gli esattori comunali devono rendere a fine di anno, alla Commissione consorziale, il conto riassuntivo delle contribuzioni loro date in carico.

Art. 103.

La Commissione consorziale rivede il conto del cassiere e vi unisce i conti sommari resi dagli esattori comunali, il conto generale del patrimonio consorziale, le dimostrazioni concorrenti per mettere in evidenza i risultati contabili ed economici di ogni azienda e di ogni iniziativa in cui si è sviluppata l'attività del Consorzio, ed una propria relazione sui risultati tecnici e finanziari delle gestioni.

Il conto consuntivo così compilato è sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei proprietari consorziati entro il mese di marzo insieme al rapporto dei revisori.

I revisori sono in numero di tre. Due vengono scelti dall'assemblea fra i soci nell'adunanza del mese di ottobre; il terzo revisore è di diritto il delegato tecnico del Consorzio. Non possono essere nominati revisori i congiunti o affini fino al quarto grado col cassiere o con i membri della Commissione consorziale.

Art. 104.

Entro il termine di quindici giorni dall'approvazione dell'assemblea, il conto consuntivo deve essere trasmesso con tutti i documenti relativi al R. commissario, il quale, con le osservazioni, lo trasmette alla Commissione provinciale per la omologazione.

Art. 105.

Per quanto non sia contemplato dal presente regolamento in materia di amministrazione e di conti, il Ministero per l'agricoltura provvederà con norme speciali da rendersi obbligatorie con suo decreto.

CAPO XI.

Delle federazioni dei Consorzi.

Art. 106.

La costituzione di una federazione a termini dell'art. 44 del testo unico, dev'essere autorizzata in assemblee dei singoli Consorzi che intendono federarsi, secondo le norme dell'articolo 53 del presente regolamento.

Le assemblee stabiliscono pure la durata della federazione che non potrà essere inferiore a dieci anni.

Le deliberazioni di cui sopra debbono ottenere il voto favorevole delle Commissioni provinciali interessate.

Art. 107.

Il Comitato regionale di cui all'art. 45 del testo unico, nomina il presidente nel suo seno.

Ove la federazione non creda di provvedere alla nomina di un proprio commissario tecnico regionale per la direzione dei lavori di difesa della viticoltura, il Ministero può incaricare delle dette funzioni, un delegato tecnico od altra persona idonea a tale ufficio.

Quando la federazione sia costituita tra i Consorzi di due o tre Provincie, le rispettive Deputazioni provinciali provvedono alla votazione per la nomina del rappresentante comune nel Comitato.

Il risultato della votazione, con lettera raccomandata, è trasmesso al R. commissario, il quale fa lo spoglio dei voti e proclama eletto chi ne ha riportato il maggior numero.

A parità di voti è eletto il più anziano. Della nomina vien data comunicazione a tutti i Consorzi e alle Deputazioni interessate.

Per la nomina del rappresentante dei Consorzi, valgono le norme stabilite nell'art. 66 del presente regolamento.

Qualora il commissario tecnico della federazione non sia nominato, e in ogni caso all'atto della prima costituzione del Comitato di una federazione e fino alla nomina del commissario tecnico, il terzo componente del Comitato è nominato dal R. commissario, su parere conforme del ministro per l'agricoltura.

Art. 108.

La federazione può assumere, quando tutti o parte dei Consorzi lo richiedano, alcune delle attribuzioni ad essi conferite dall'art. 14 del testo unico. In questo caso, i Consorzi interessati debbono, a richiesta della federazione, anticipare o rimborsare ad essa la spesa da sostenere o sostenuta per loro conto.

Le spese generali per il funzionamento della federazione vengono ripartite fra i Consorzi federati in ragione della superficie vitata di ciascun Consorzio.

Art. 109.

Le entrate del bilancio della federazione sono costituite:

1° dalle somme che i Consorzi sono tenuti a versare a termini dell'articolo precedente;

2° dagli eventuali sussidi dello Stato, degli enti e dei privati, e da ogni altro provento.

L'uscita è costituita:

a) dalle spese generali per il funzionamento della federazione;

b) dalle spese particolari che la federazione sostiene nell'interesse dei singoli Consorzi.

Il Comitato della federazione, al principio di ogni anno, stabilisce il programma dei lavori, col preventivo della spesa occorrente e della ripartizione di essa tra i Consorzi interessati. Alla fine dello esercizio, il Comitato stesso rende conto delle spese incontrate nella gestione, provvedendo alla loro ripartizione definitiva fra i Consorzi.

Il conto deve essere sottoposto alla approvazione del R. commissario.

Art. 110.

La federazione si scioglie di diritto con la scadenza del termine stabilito coll'atto di costituzione.

Può sciogliersi prima, quando essa non corrisponda più ai fini per i quali venne istituita e lo scioglimento sia deliberato da due terzi dei Consorzi federati, i quali si aduneranno separatamente ed emetteranno le loro deliberazioni con le norme dell'art. 53 del presente regolamento.

La federazione comunica la deliberazione di scioglimento al Regio commissario.

La deliberazione di scioglimento della federazione disporrà per la ripartizione delle attività federali fra i Consorzi interessati in ragione del complesso dei contributi da ciascuno pagati durante il periodo di vita della federazione. Tale deliberazione, agli effetti del reparto delle attività patrimoniali sarà emessa anche nel caso di scioglimento di diritto della federazione per scadenza del termine.

Art. 111.

La durata della federazione potrà essere prorogata rispetto ai Consorzi che vorranno aderirvi per il tempo che si crederà conveniente, quando ciò venga deliberato nei modi indicati dall'art. 106 del presente regolamento.

Art. 112.

Il Comitato della federazione ha sede nel Comune indicato nella deliberazione di costituzione.

Esso si riunisce nei locali della Commissione consorziale e si av-

dell'opera dei funzionari amministrativi e contabili adibiti al sorzio esistente nel Comune.

a eventuale maggiore spesa è a carico della federazione.

i componenti il Comitato regionale la federazione rimborsa le se di viaggio e può corrispondere una diaria non superiore a dieci per ogni giorno di riunione del Comitato.

Art. 113.

a federazione può affidare il servizio di cassa ad uno dei cas- i dei Consorzi federati, ovvero nominare un cassiere speciale. norme per la concessione di tale servizio e il compenso per esso, regolati da convenzione da approvarsi dal R. commissario.

er il servizio di cassa della federazione deve il cassiere pre- e idonea cauzione.

Art. 114.

mo applicabili alla federazione le disposizioni dell'art. 45 del o unico.

CAPO XII.

Concessione e ammortamento dei mutui.

Art. 115.

er ottenere la concessione dei mutui di favore autorizzati dal- t. 40 del testo unico, la Commissione consorziale deve presen- domanda al Ministero per l'agricoltura, corredata dal piano di ssima dei lavori che il Consorzio intende eseguire per l'impianto allevamento delle vigne a piante madri, destinate a produrre no americano nella quantità necessaria alla ricostituzione del- tero vigneto compreso nella sua circoscrizione, e dal piano par- lareggiato dei lavori di immediata esecuzione, qualora l'im- nto debba effettuarsi in diversi periodi.

a domanda di cui sopra, confortata dal parere favorevole della mmissione provinciale, deve contenere le seguenti indicazioni:

1° comune e contrada dove dovrà impiantarsi il vigneto a nte madri e superficie da adibirsi;

2° natura ed altezza dello strato coltivato e natura del sotto- lo;

3° sistema da seguire per effettuare lo scasso e profondità di sto;

4° sistema che verrà seguito per l'impianto e per l'allevamento le viti;

5° opere accessorie necessarie.

Art. 116.

qualora il mutuo sia richiesto dalla federazione, alla domanda bono alligarsi, per ciascun Consorzio, i documenti richiesti dal- rticolo precedente.

Art. 117.

l delegato tecnico preposto alla direzione del Consorzio che ri- ede il mutuo, con sua relazione illustra il piano di massima e llo particolareggiato di che all'art. 115.

Per il piano particolareggiato dei lavori d'immediata esecuzione, delegato tecnico deve specificare:

a) l'importo del fitto del terreno durante i primi tre anni;

b) le spese per effettuare lo scasso e la sistemazione del reno e quelle necessarie per la piantagione;

c) le spese culturali relative ai primi tre anni, compreso llo dell'impianto;

d) le spese per l'acquisto di sostegni e per opere accessorie ettamente necessarie alla razionale coltivazione del vigneto.

Art. 118.

La domanda, debitamente istruita dal Ministero, è sottoposta l'esame della Commissione consultiva per la difesa contro le ma- tie delle piante, la quale emette il suo parere circa l'ammon- e della somma che può essere mutuata al Consorzio o alla fede- zione per conto dei Consorzi federati.

Art. 119.

La concessione dei mutui è autorizzata con decreto del Ministero r l'agricoltura secondo l'ordine delle domande accolte e nei limiti la somma fissata dall'art. 40 del testo unico.

Per incassare la somma mutuata il Consorzio presenta copia autentica della deliberazione con la quale l'assemblea dei consorziati accetta il mutuo della somma ed alle condizioni stabilite dal Ministero, consolida la contribuzione nel limite stabilito dall'art. 28 del testo unico ed autorizza il rilascio delle delegazioni dell'esattore consorziale a favore del tesoro.

Se durante il periodo di ammortamento il prodotto della contribuzione consorziale, portata al massimo consentito dalla legge, non raggiungesse l'importo della somma consolidata dovuta al tesoro, la differenza sarà ripartita a carico degli attuali proprietari dei terreni che erano coltivati a vigneto all'epoca in cui si contrasse il mutuo.

Art. 120.

Nel contratto di mutuo i Consorzi e le federazioni devono obbligarsi ad eseguire la piantagione entro il termine di due anni dalla data della stipulazione.

Il Ministero, con suo decreto, può revocare la concessione di mutuo o ridurlo all'importo delle spese occorse, nel caso che, nel periodo suddetto, la piantagione non fosse stata eseguita, ovvero lo fosse stata solo parzialmente.

Art. 121.

La somministrazione del mutuo può essere fatta anche per rate, in base allo stato dimostrativo dei lavori e delle spese eseguite, verificato e vidimato da un funzionario tecnico appositamente incaricato dal Ministero.

Il pagamento è eseguito mediante mandati diretti emessi dal Ministero con quietanza del cassiere del Consorzio, vidimati dal presidente della Commissione consorziale e sempre entro i limiti della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 122.

Al termine dei lavori e delle piantagioni, il Ministero per l'agricoltura accerta, con suo decreto, l'importo effettivo delle somministrazioni del mutuo concesso e fissa l'ammontare definitivo dell'annualità, che lo stesso Ministero deve corrispondere alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento della somma corrisposta e dei relativi interessi. Determina anche l'importo della quota di annualità che, a sensi dell'art. 41 del testo unico, il Consorzio deve versare al tesoro dello Stato a titolo di parziale rimborso.

Art. 123.

Il versamento al tesoro, da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme corrispondenti ai mutui o alle rate dei mutui da somministrarsi a favore dei Consorzi sarà effettuato su richiesta del Ministero per l'agricoltura.

L'interesse sulle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti non può superare il saggio stabilito annualmente dal Ministero del tesoro per i prestiti ordinari fatti dalla Cassa stessa e, in ogni caso, non deve eccedere la misura del quattro per cento fissato dall'art. 40 del testo unico. L'interesse decorre dalla data del mandato emesso dalla Cassa depositi e prestiti per il versamento al tesoro della somma richiesta.

Art. 124.

Nel bilancio di entrata dello Stato è istituito un apposito capitolo « per mutui di favore ai Consorzi antifillosserici, a termine dell'art. 40 del testo unico ».

Al detto capitolo devono essere imputate le somme dalla Cassa depositi e prestiti somministrate per gli scopi previsti dalla legge suddetta.

Un corrispondente capitolo deve pure essere istituito nel bilancio della spesa del Ministero per l'agricoltura per tali mutui. (Art. 40 del testo unico).

Art. 125.

L'importo complessivo dei mutui da concedersi per gli scopi previsti dal testo unico non può eccedere i sedici milioni di lire fissati dall'art. 40.

Nel bilancio della spesa del Ministero per l'agricoltura, è stanziata annualmente nell'apposito capitolo una somma non superiore a tre milioni di lire, cominciando dall'esercizio 1913-914.

Se la somma annualmente stanziata non è raggiunta dai mutui, la parte residua va in aumento degli stanziamenti successivi senza però superare il limite complessivo fissato dalla legge.

Art. 126.

Per l'ammortamento delle anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti è istituito nel bilancio della spesa del Ministero per l'agricoltura un capitolo per le annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in conformità dell'art. 43 del testo unico.

Art. 127.

Il periodo di venticinque anni stabilito dall'art. 40 del testo unico per l'ammortamento dei mutui decorrerà dal giorno in cui la Cassa dei depositi e prestiti ha emesso il mandato di versamento al tesoro dell'intero importo del mutuo, o della prima rata di esso, nel caso in cui il mutuo venga somministrato in più rate.

Art. 128.

Le annualità posticipate dovute alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dell'importo integrale dei mutui concessi, anche quando non fossero stati per intero somministrati, devono essere versati alla Cassa medesima dal Ministero per l'agricoltura entro il 31 luglio di ogni anno.

La prima annualità sarà versata entro il mese di luglio successivo alla somministrazione del mutuo o della prima rata del mutuo, nel caso in cui questo venga corrisposto a rate.

L'importo delle rate annuali di ammortamento è diminuito dello sconto relativo al periodo di tempo in cui per effetto del primo comma del presente articolo viene anticipato il versamento delle singole annualità in confronto alla scadenza normale che esse avrebbero partendo dalla data della somministrazione del mutuo o della prima rata di mutuo.

Sulle somme rimaste da somministrare e sui pagamenti fatti in conto dei mutui dopo iniziato il periodo di ammortamento, la Cassa depositi e prestiti liquida ogni anno, a favore del Ministero per l'agricoltura e al tasso di concessione del prestito, l'interesse in più calcolato nelle annualità scadute e riscosse.

I tre quarti dell'interesse così calcolato sono restituiti al Ministero per l'agricoltura, e versati al tesoro, con imputazione al capitolo « Entrate diverse ». L'altro quarto da restituirsi è dalla Cassa dei depositi e prestiti pagato per conto del Ministero per l'agricoltura, direttamente ai Consorzi, nei modi indicati nell'art. 122.

Se il prestito non dovesse essere somministrato nella intera somma autorizzata e la annualità definitiva fissata col decreto Ministeriale di cui all'art. 121 del presente regolamento, risultasse perciò inferiore all'importo di quella già versata dal Ministero per l'agricoltura, la Cassa dei depositi e prestiti provvede alla rinnovazione del piano di ammortamento e alla restituzione delle maggiori somme riscosse con le norme del presente articolo.

La quota di rimborso spettante al Ministero per l'agricoltura è versata dal tesoro in conto reintegrazione.

Art. 129.

Le annualità di ammortamento di cui all'articolo precedente sono a carico, per un quarto, dei Consorzi mutuatari.

Se formano parte del Consorzio più Comuni, debbono essere rilasciate delegazioni separate e per la quota di annualità incombente ai consorziati del rispettivo Comune.

Nel bilancio di entrata dello Stato è inscritto nella parte straordinaria, fra i rimborsi dovuti al tesoro, un apposito capitolo per le quote di annualità corrisposte dai Consorzi, giusta l'art. 40 del testo unico.

Art. 130.

Autorizzato il mutuo, i Consorzi rimettono al Ministero per l'agricoltura le delegazioni in numero di venticinque per ogni esattore, rilasciate dal presidente del Consorzio.

Se il mutuo fu richiesto da una federazione, il presidente di ogni Consorzio interessato rilascia le delegazioni per la quota di annualità a carico del Consorzio medesimo.

Le delegazioni emesse per l'importo del quarto dell'annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti devono indicare la scadenza e l'importo singolo e complessivo delle rate da versare alle sezioni di R. tesoreria provinciale ed essere accettate limitatamente al periodo della sua gestione, dall'esattore che riscuote i contributi del Consorzio.

L'importo di ciascuna delegazione è versato in sei rate bimestrali uguali entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata di contributo consorziale, cominciando dalla scadenza che segue immediatamente al pagamento del mutuo o della prima rata di esso.

Le rate sono dovute nella loro integrità indipendentemente dall'epoca in cui ha luogo la somministrazione del mutuo.

Nel caso di riduzione dell'annualità di ammortamento ai sensi dell'art. 128 ultimo comma del presente regolamento, viene ridotto anche l'importo delle delegazioni corrispondenti.

Art. 131.

Avvenuto il pagamento del mutuo, o della prima rata, il Ministero per l'agricoltura rimette le delegazioni ritirate dai Consorzi alla Direzione generale del tesoro, che vigila sulla riscossione delle quote medesime le quali sono date in carico all'intendente di finanza.

La Direzione generale del tesoro trasmette le delegazioni alle Intendenze di finanza delle Provincie in cui hanno sede i Consorzi debitori perchè ne autorizzino il deposito provvisorio presso le rispettive sezioni di R. tesoreria.

Qualora l'importo delle delegazioni venga ridotto a norma dell'art. 128 del presente regolamento, la Direzione generale del tesoro, in base alle comunicazioni ricevute dal Ministero per l'agricoltura, richiama dalle Intendenze di finanza le delegazioni non ancora estinte e provvede alle occorrenti variazioni, mediante opportuna annotazione di riduzione.

Le delegazioni così ridotte sono poi rinviate alle Intendenze per la loro ricostituzione in deposito provvisorio.

Art. 132.

I Consorzi antifillosserici hanno l'obbligo di iscrivere ogni anno, per tutta la durata dell'ammortamento, nei loro bilanci, le quote di annualità dovute all'erario, e le Commissioni provinciali antifillosseriche, prima di concedere ai bilanci la prescritta approvazione, verificano l'esistenza di tale stanziamento.

Le prefetture, prima di rendere esecutivi i ruoli dei contributi consorziali, debbono a loro volta accertarsi che nelle somme da ripartire sui ruoli medesimi sia compresa quella devoluta all'erario per l'estinzione dei mutui di favore, e promuovere in caso contrario gli opportuni provvedimenti.

Art. 133.

Gli esattori consorziali allorchè effettuano alle sezioni di R. tesoreria provinciale i versamenti, ritirano corrispondente quietanza con espresso riferimento alla rispettiva delegazione.

Alla fine di ogni anno le delegazioni estinte devono, dalla Intendenza di finanza, essere restituite al Consorzio interessato, dopo avere indicato su di esse, con annotazione firmata dal capo ragioniere e vidimata dall'intendente, le quietanze di tesoreria emesse a saldo dell'importare delle delegazioni medesime.

Art. 134.

Contro gli esattori consorziali rimasti in mora al pagamento di rate di delegazioni, i ricevitori provinciali delle imposte dirette, a richiesta della Direzione generale del tesoro o della Intendenza di finanza, promuovono l'espropriazione delle cauzioni per il ricupero delle somme dovute e degli accessori.

È però in facoltà del Ministero del tesoro di procedere per il ricupero dei crediti in mora anche contro i Consorzi mutuatari.

Art. 135.

Non può essere autorizzato lo scioglimento del Consorzio finchè non sia stato integralmente estinto il mutuo di favore contratto in base all'art. 40 del testo unico.

Qualora non fosse ancora decorso il periodo di ammortamento del mutuo, per addivenire allo scioglimento, il Consorzio deve riscattare il residuo suo debito verso il tesoro per annualità non an-

cora scadute, versando in una sola volta il valore delle annualità stesse, scontate al medesimo saggio di interesse al quale il mutuo fu consentito.

Art. 136.

Con le norme di cui all'articolo precedente i Consorzi possono provvedere in ogni tempo alla anticipata estinzione di tutto o di parte del loro residuo debito verso lo Stato.

I pagamenti anticipati debbono però rappresentare l'importo di annualità intere debitamente scontate.

Art. 137.

Quando si dovesse mutare la circoscrizione dei Consorzi o procedere alla riunione o suddivisione di taluni di essi, a termini dell'art. 22 del testo unico, occorre prima provvedere al riscatto del residuo debito dei Consorzi stessi verso il tesoro, con le norme dell'art. 136.

Il Ministero per l'agricoltura, col consenso del tesoro, può tuttavia autorizzare la riunione o la suddivisione di Consorzi debitori dello Stato, per mutui contratti, allorchè i nuovi Consorzi risultanti dalla riunione o dalla suddivisione assumano in proprio integralmente o proporzionalmente il debito dei Consorzi preesistenti, deliberino il consolidamento del contributo consorziale, e si obblighino a rilasciare le corrispondenti delegazioni senza modificare l'originale periodo di ammortamento.

CAPO XIII.

Disposizioni varie.

Art. 138.

Le Commissioni consorziali e provinciali già esistenti saranno rinnovate secondo le norme del presente regolamento prima dell'inizio dell'esercizio finanziario che segue l'entrata in vigore di esso.

Art. 139.

Per il concorso dello Stato previsto dall'art. 14, comma primo del testo unico, occorre la dichiarazione del R. commissario che il Consorzio funziona regolarmente dal lato amministrativo ed esplica la sua azione in conformità delle disposizioni della legge.

Il R. commissario propone la misura del contributo e sulla sua proposta, sentito il parere della Commissione consultiva per le malattie delle piante, delibera l'Amministrazione.

Il Ministero nel concedere i contributi ai Consorzi, tiene speciale conto dell'azione da essi spiegata col consiglio e con l'opera affinchè la ricostituzione ed i nuovi impianti si facciano soltanto nei terreni adatti alla coltura della vite.

Agli stessi criteri debbono uniformarsi i Consorzi nel concedere ai propri consorziati le facilitazioni per la ricostituzione dei vigneti.

Art. 140.

I Consorzi possono, mediante la cooperazione, procurarsi i fondi con le contribuzioni volontarie di viticoltori per provvedere all'acquisto di sostanze anticrittogamiche, di concimi, di attrezzi, ecc., ecc., allo scopo di favorire l'incremento della viticoltura locale.

Le entrate e le spese inerenti a tale servizio debbono formare oggetto di una contabilità separata e distinta da quella del bilancio consorziale. In nessun caso tali spese possono farsi coi fondi destinati agli altri scopi indicati nella legge.

Art. 141.

Per la esecuzione delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento, relativamente ai Consorzi, il R. commissario può chiedere la cooperazione dei sindaci e degli ufficiali della pubblica sicurezza.

Allegato A.

Divieti d'importazione.

Ai divieti d'importazione indicati dall'art. 1 del testo unico, sono fatte eccezioni per le provenienze dai paesi che hanno aderito o che aderiranno alla Convenzione internazionale antifillosserica di Berna del 3 novembre 1881.

Queste eccezioni sono riassunte nella seguente tabella.

Vegetali ed altre materie, di cui è ammessa l'importazione ed il transito.

Vegetali o altre materie che si vogliono importare	Condizioni alle quali è ammessa l'importazione
Viti, parti di viti, prodotti ed accessorî delle viti.	
Vino . . . . Vinacciuoli	Circolano liberamente.
Uva da tavola	Deve essere contenuta in scatole, casse o panieri solidamente imballati e che ciò non ostante siano facili a visitarsi. Se deve inviarsi in Svizzera, non può superare i 10 kg. (Réglement 29 janvier 1886).
Uva da vendemmia	Deve essere pigiata ed in fusti od in altri recipienti ben chiusi, della capacità di 5 ettolitri almeno, senza traccia di terra o di vite.
Vinacce fermentate	Devono essere contenute in casse o botti ben chiuse. Esclusi dalla importazione.
Foglie, fiori e frutti.	
Fiori recisi . . . . Frutti di qualsiasi specie, tanto freschi quanto secchi	Nel fiore reciso s'intende compresa quella parte di gambo, anche con foglie, che ordinariamente accompagna il fiore stesso.
Foglie di gelso	Può però farsi sino al 30 giugno dalle dogane di (1)
Ortaggi.	
Agli (*Allium sativum*) . . . . . Asparagi (*Asparagus officinalis*) . Barbabietole (*Beta vulgaris*) . Broccoli (*Brassica oleracea botrytis viridis*) . . . . . . Carciofi (*Cynara Scolymus*) . . Cardoni (*Cynara cardunculus*) Carote o radiche gialle (*Daucus Carota*) . . . . Cavolfiori (*Brassica oleracea botrytis alba*) . . . . . . Cavoli (*Brassica oleracea var.*) . Cipolle (*Allium Coepa*) . . . . Funghi (*Agaricus, Boletus*, etc.) . Insalata anche con radice (*Lactuca, Cichorium, Endivia, Lepidium*, etc.) . . . . Patate (*Solanum tuberosum*) . . Porri (*Allium Porrum*) . . . . . Radicchio (*Cichorium Intybus*) . Rafanelli o radici. / Rafani . . . . . / Ramolacci o ravanelli neri . (*Raphanus sativus var.*) Rape (*Brassica Rapa*) . . . . Sedani (*Apium graveolens*) . . . Tartufi (genere *Tuber*, etc.) . . .	Non si possono però importare nelle zone di confine, se provengano da zone pure di confine di Stato estero, ove siano stati coltivati in piantagioni intercalate con viti fillosserate. E nei casi dubbi sulla provenienza delle singole spedizioni, le autorità doganali sono autorizzate ad esigere per mezzo di un certificato del sindaco del luogo di origine, la prova che le spedizioni stesse provengono da luogo non infetto e non sospetto per la vicinanza a focolari d'infezione. Anche in questi casi i vegetali non possono entrare nel territorio dello Stato che per una delle vie doganali, per essere sottoposti alle relative operazioni di entrata.
Sementi.	
Semi d'ogni genere . . . . Bulbi da fiori	

(1) *Provincia di Belluno.* — Falcade, Caprile, Selva, Montecroce di Padova, San Vito di Cadore, Montecroce Pontet, Gosaldo.

Provincia di Como. — Como, Ponte Chiasso, Ronago, Maslianico, Bizzarone, Saltrio, Gaggiolo, Clivio, Porlezza, Orio, Lanzo d'Intelvi, Osteno, Maccagno, Pino, Brusimpiano, Cremenaga, Ponte Tresa, Armio Lozzo, Fornasette, Zezza, Dumenza, San Mamette.

Provincia di Novara. — Arona, Piaggio di Valmara, Iselle, Baceno, Formazzo, Revalvegezzo.

Provincia di Udine. — Prepotto, Stupizza, Sant'Andrat, Timau, Mediuzza, Treponti, Porto Nogaro, Precenico.

Provincia di Verona. — Verona, Peri, Belluno Veronese, Avio.

Provincia di Vicenza. — Lastebasse, Ostenia del Termine, Posina, Piano della Fugazza, San Pietro Val d'Astico, Primolano.

Segue: Allegato **A.**

Vegetali o altre materie che si vogliono importare	CONDIZIONI alle quali è ammessa l'importazione
Piante in genere. Pianticelle (piccole piantine con radici provenienti da semi). Arbusti . . . . Vegetali diversi (comprese le piante di alto fusto)	Provenienti da vivai, da giardini o da serre, solidamente imballati ma in guisa da permettere gli accertamenti necessari, e accompagnati da una dichiarazione dello speditore e da un attestato dell'autorità competente del paese di origine (1). Questo certificato non è necessario allorchè si tratta di spedizioni di piante provenienti da uno stabilimento inscritto negli elenchi degli stabilimenti, delle scuole e dei giardini orticoli o botanici, ufficialmente dichiarati in regola con le disposizioni della Convenzione.

NB. — I certificati richiesti dall'art. 3 della Convenzione di Berna per i reciproci scambi dei pacchi postali contenenti piante, bulbi, ecc., fra gli Stati aderenti alla detta Convenzione debbono non solo essere allegati alla bolletta di spedizione, ma debbono anche essere posti in doppio esemplare nell'interno dei pacchi stessi, ed il mittente dovrà aver cura d'indicare nell'indirizzo l'esistenza di essi.

L'Amministrazione postale non risponde della ritardata resa e dello smarrimento dei pacchi di cui si tratta, se per questi non siano state osservate le presenti disposizioni.

(1) La dichiarazione dello speditore deve:

a) attestare che il contenuto della spedizione provenga interamente dal suo stabilimento;

b) indicare il luogo di destinazione definitivo, con l'indirizzo del destinatario;

c) affermare che non sia ceppo di vite nella spedizione;

d) menzionare se la spedizione contenga piante con piccole parti di terra;

e) portare la firma dello speditore.

L'attestato dell'autorità del paese di origine deve essere basato sulla dichiarazione di un esperto ufficiale (delegato per la ricerca e vigilanza della filossera), e deve indicare:

a) che gli oggetti provengono da un terreno (piantagione o recinto) separato da qualunque piede di vite da uno spazio di 20 metri almeno o da un altro ostacolo allo estendersi delle radici giudicato sufficiente dall'autorità competente;

b) che questo terreno non contenga esso medesimo alcun piede di vite;

c) che non vi sia stato fatto alcun deposito di queste piante;

d) che, se vi siano stati ceppi fillosserati, abbiano avuto luogo: 1° l'estirpamento radicale; 2° le operazioni insetticide reiterate; 3° durante lo spazio di tre anni le ricerche che assicurino la distruzione completa dell'insetto e delle radici.

Roma, 13 giugno 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dell'interno: ORLANDO.
Il ministro di agricoltura: MILIANI.
Il ministro delle finanze: MEDA.
Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro delle poste e dei telegrafi: FERA.

Il numero* 1327 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti gli atti prodotti dal comune di Napoli ottenere a norma dell'art. 2 della legge 11 luglio 1[illegible] n. 921, l'approvazione del nuovo piano regolatore d[illegible] zona occidentale della città (rioni Amedeo-Piedigro[illegible] Fuorigrotta e Bagnoli e rione industriale);

Veduto il progetto dei lavori compilato dall'Uff[illegible] tecnico municipale delle opere di risanamento, data 1° novembre 1914, a firma dell'ingegnere L[illegible] De Castri;

Veduto il piano particolareggiato delle opere eseguire redatto dallo stesso ufficio e con la ste[illegible] firma, in data 28 novembre 1914, debitamente p[illegible] blicato e poi modificato in conformità di alcuni suggerimenti fatti dal Consiglio superiore dei la[illegible] pubblici con nota 15 dicembre 1916;

Veduta la deliberazione 1° febbraio 1915 con cu[illegible] Consiglio comunale nell'approvare il progetto tecn[illegible] il piano particolareggiato e i relativi elenchi par[illegible] lari, determinava anche i mezzi come far fronte [illegible] spesa mediante stanziamenti rateali in bilancio a [illegible] tire dall'anno successivo a quello dell'approvazi[illegible] definitiva degli atti e la deliberazione 24 novem[illegible] 1917 con cui la Giunta municipale in via d'urge[illegible] nell'approvare alcune delle varianti proposte dal C[illegible] siglio superiore dei lavori pubblici col predetto v[illegible] del 15 dicembre 1916, giustificava i motivi per cui [illegible] credeva di accogliere le altre;

Ritenuto che in seguito alle pubblicazioni fur[illegible] presentate le seguenti opposizioni:

1° del principe D'Abro Pagratide, quale pr[illegible] dente dell'Asilo Margherita, contro l'espropriazion[illegible] una parte del giardino annesso al fabbricato d[illegible] Asilo e che gli è indispensabile;

2° del sig. Vincenzo Scarpa, contro l'imposizi[illegible] del contributo di miglioria su alcuni suoli di sua [illegible] prietà compresi nel vecchio piano regolatore e non vennero espropriati. L'opponente reclama co[illegible] un danno che gli deriva dall'incuria dell'Amminis[illegible] zione comunale;

3° del sig. Fortunato Di Gennaro il quale chi[illegible] che si abolisca un tronco di traversa per sottr[illegible] all'espropriazione un suo terreno su cui intende [illegible] vare un edifizio;

4° del sig. Ruoppolo Luigi, per errata indicazi[illegible] catastale;

5° del sig. Eugenio Correale: *a*) contro l'es[illegible] priazione del suolo su cui è costruita la scala di [illegible] cesso al fabbricato di sua proprietà nel rione Pi[illegible] grotta; *b*) contro l'espropriazione del piccolo giar[illegible] alle spalle del fabbricato medesimo cui dà aria; *c*) [illegible] tro l'espropriazione del gran giardino in via Pi[illegible] grotta, espropriazione che vorrebbe limitata alla [illegible] area necessaria per la nuova strada, potendo l'ist[illegible] costruire sulla rimanente area nuovi edifici per c[illegible] proprio;

6° della signora Carolina Rocco, la quale ch[illegible] che l'espropriazione venga limitata alla sola parte [illegible] cessaria all'allargamento della via San Francesco, [illegible] tendo l'istante costruire sulla rimanente parte ed[illegible] per conto proprio in conformità del piano gener[illegible]

7° del sig. Salvatore Giannelli, perchè la par[illegible] espropriazione di un suo fabbricato reca molto da[illegible] alla restante proprietà che verrebbe privata di [illegible] cesso;

8° del sig. Enrico Rende, il quale allo scop[illegible] escludere dall'espropriazione alcuni magazzini di proprietà chiede che sia modificato il tracciato [illegible]

strada principale di accesso alla stazione della direttissima e che sia limitato il proposto allargamento del vicolo delle Fiorentine;

Ritenuto che di tali reclami merita accoglimento solo quello del sig. Eugenio Correale e per la sola parte che concerne l'esclusione dall'espropriazione dal suolo su cui è costruita la scala di accesso al fabbricato, ciò che è stato riconosciuto anche dal Consiglio comunale con deliberazione 24 settembre 1915. Invece il ricorso Correale, per le rimanenti parti e i ricorsi D Abro, Di Gennaro, Rocco e Rende sono da respingere perchè mirano ad ottenere nel solo interesse privato la riduzione delle aree da espropriare, mentre ogni privata ragione deve cedere di fronte ai prevalenti interessi di pubblica utilità, il Comune del resto non esclude di esaminare se nel periodo d'esecuzione sia possibile una via di conciliazione. Il reclamo Ruoppolo, poi, potrà condurre solo in base alla presentazione dei necessari documenti - a un'indicazione nella correzione della ditta nell'elenco parcellare. Il reclamo Giannelli viene meno perchè basato sulla supposizione che l'espropriazione sia parziale, mentre invece è totale;

Il reclamo Scarpa infine è infondato perchè il contributo di migliorìa è imposto dalla legge 11 luglio 1913, n. 921, nè ad esso può essere sottratto un immobile solo perchè compreso in un precedente piano regolatore che non ebbe seguito;

Veduto il voto 15 aprile 1918 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, favorevole all'approvazione del piano particolareggiato in parola, a condizione che l'ampliamento del rione di Bagnoli sia limitato alla zona occidentale e se mai, al primo filare continuativo di isolati nella zona orientale fino alla strada vicinale della Starza III ramo;

Veduto il voto 17 giugno 1918 con cui il Consiglio di Stato si associa completamente al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Veduta la legge 11 luglio 1913, n. 921;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato, agli effetti della legge 11 luglio 1913, n. 921, il piano regolatore della zona occidentale della città di Napoli, in data 28 novembre 1914 (modificato in conformità della deliberazione 24 novembre 1917 della Giunta municipale) a condizione che l'ampliamento del rione Bagnoli sia limitato alla zona occidentale o al piano filare continuativo di isolati nella zona occidentale fino alla strada vicinale della Starza III ramo. Tale piano sarà, d'ordine Nostro, munito della firma del ministro proponente.

Art. 2.

È assegnato al comune di Napoli il termine di anni venticinque per l'esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data del presente decreto, limitandosi però a sette anni il periodo entro il quale dovrà procedersi all'espropriazione degli immobili.

Art. 3.

L'opposizione del signor Eugenio Correale è accolta per la sola parte che riguarda la espropriazione del suolo su cui è costruita la scala d'accesso al fabbricato o di sua proprietà nel rione Piedigrotta. Sono respinte l'opposizione Correale, per le rimanenti parti, e le altre opposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 22 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 1355. Decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene modificato il numero complessivo dei capi di Istituto effettivi e dei professori ordinari e straordinari dei Regi Istituti tecnici e nautici, stabilito col decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, numero 445, per l'anno scolastico 1917-918.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re**, *in udienza del 22 agosto 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monteverde (Avellino).*

ALTEZZA!

Dei quindici consiglieri assegnati al comune di Monteverde, sette, compreso il sindaco e tutti gli assessori titolari e supplenti, sono richiamati in servizio militare, uno è deceduto, uno emigrato in America e due sono da tempo dimissionari.

In tale situazione, aggravata dalle anormali condizioni nelle quali si trova l'ufficio municipale a causa delle dimissioni del segretario, non potendo l'Amministrazione più funzionare regolarmente, per quanto il sindaco abbia di recente ottenuto un congedo temporaneo, appare indispensabile, giusta anche il parere manifestato dal Consiglio di Stato in adunanza 25 giugno u. s., far luogo allo scioglimento del Consiglio ed alla conseguente nomina di un R. commissario.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monteverde, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Michele Corbo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè, addì 22 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del mese di novembre 1917:

Dirette.

Gnavolini Nello, soldato, L. 612 — De Rocco Isidoro, id., L. 612 — Premoli Emiliano, sergente, L. 912 — Jannuzzo Giuseppe, soldato, L. 612 — Prizzon Agostino, caporale, L. 840 — Manente Vincenzo, soldato, L. 612 — La Vecchia Nicola, id., L. 1008 — Vecchi Mario, id., L. 630 — De Leo Pasquale, id., L. 882 — De Paola Gregorio, id., L. 1176 — Catalani Giuseppe, id., L. 612 — Degli Espositi Camillo, caporale, L. 720 — Mortati Antonio, soldato, L. 612 — Demartini Severino, caporale, L. 720 — Lazzarotti Oreste, soldato, L. 630 — Santilli Lorenzo, id., L. 630 — Vigna Secondo, id., L. 882 — Canevarolo Erminio, caporale, L. 1176.

Principi Telesforo, soldato, L. 756 — Turini Antonio, id., L. 630 — Giuliani Guglielmo, id., L. 630 — Cazzato Giuseppe, id., L. 612 — Padovan Luigi, id., L. 1008 — Pansere Dante, id., L. 1008 — Canevaro Giuseppe, id., L. 630 — Maschio Umberto, id., L. 612 — Bertocchi Angelo, id., L. 756 — De Paris Antonio, id., L. 756 — Comoglio Corradino, id., L 630 — Giannassi Pasquale, id., L. 630 — Bergamini Enrico, caporale, L. 1176 — Codeluppi Giovito, soldato, L. 945 — Russo Francesco, id., L. 882 — D'Amora Pasquale, id., L. 945 — Smerilli Michele, id., L. 630 — De Santis Carmine, id., L. 630 — Campoli Achille, id., L. 612 — Collina Astorre, sergente, L. 1120 — De Marchi Lazzaro, soldato, L. 1260, assegno supplementare, L. 150.

Bertoglio Emilio, soldato, L. 1008 — Battilana Gaetano, id., L. 1008 — Fantini Francesco, sergente, L. 1344 — Ciotti Enrico, soldato, L. 630 — Samadello Silvio, id., L. 1008 — Ramonda Giuseppe, caporale, L. 1176 — La Porta Raffaele, soldato, L. 945 — Iannuzzi Salvatore, id., L. 630 — Belperio Paolo, id., L. 612 — Caruso Emanuele, id., L. 882 — Leopardi Antonio, id., L. 882 — Spadaro Giovanni, id., L. 612 — Bedetti Vincenzo, id., L. 504 — Di Vasi Angelo, id., L. 1008 — Di Bruno Antonio, id., L. 882 — Mascitelli Michele, caporale, L. 840 — Mugnieco Natale, soldato, L. 630.

Mercurio Giovanni, soldato, L. 630 — Vedova Cafiero, caporale, L. 1176 — Morettini Raviglio, soldato, L. 612 — Spanu Giovanni, id., L. 945 — Sbragi Girolamo, id., L. 1260 — Centa Cipriano, sergente, L. 1568 — Loi Vincenzo, soldato, L. 1008 — Piccinini Giuseppe, id., L. 630 — Cerioni Tommaso, id., L. 882 — Pittino Giuseppe, id., L. 882 — Bettezzi Leonello, id., L. 1008 — Berto Placido, id., L. 882 — Bertoli Angelo, id., L. 882 — Caravita Sante, id., L. 882 — Manderioli Evaristo, id., L. 882 — Paglia Nicolò, caporale, L. 720 — Salgarello Arturo, soldato, L. 1008 — Lestini Ettore, id., L. 882.

Angherà Annibale, colonnello, L. 7680 — De Lorenzo Poz Candido, soldato, L. 882 — Bianchi Talino, id., L. 882 — Lombardi Antonio, id., L. 756 — Pecci Giuseppe, id., L. 630 — Cavedagna Ettore, id., L. 1260 — Cavedagna Ettore, id., assegno supplementare, L. 150 — Pedretti Enrico, id., L. 1008 — Villani Olinto, id., L. 1008 — Sottili Angelo, id., L. 1008 — Actis Francesco, id., L. 612 — Dalzotto Attilio, id., L. 1008 — Santi Arturo, id., L. 1008 — Sandri Luigi, id., L. 1008 — Toselli Luigi, id., L. 1008 — Ilario Ildebrando, id., L. 612 — Daga Francesco, id., L. 1008 — Ceccarelli Vittorio, id., L. 630 — Poscio Antonio, id., L. 1008 — Di Bonifacio Giovanni, id., L. 1008 — Santis Salvatore, id., L. 1008.

Tosi G. Battista, caporale, L. 720 — Capozzi Felice, soldato, L. 612 — Liberato Valentino, id., L. 612 — Ingenito Aniello, id., L. 1008 — Montanaro Angelo, id., L. 1008 — Pianigiani Carlo, id., L. 612 — Iannizzi Leonardo, id., L. 1008 — Mastrolorenzi Fernando, sold., L. 1008 — Canterani Luciano, id., L. 1008 — Di Bianco Luigi id., L. 1008 — Sarzani Marino, id., L. 1008 — Castagno Riccardo, id., L. 1008 — Barberini Edoardo, id., L. 1008 — Papini Bruno, caporal maggiore, L. 720 — Landi Celso, soldato, L. 612 — Cecon Domenico, id., L. 612 — D'Emilio Luigi, id., L. 612.

Liurni Ettore, soldato, L. 612 — Calvi Michele, id., L. 612 — Cetrangolo Gustavo, id., L. 612 — De Luca Angelo, id., L. 1008 — Biagini Napoleone, id., L. 1008 — Palma Attilio, id., L. 612 — Rigamonti Ernesto, id., L. 1008 — Canistro Salvatore, id. L. 612.

Iasparra Nicola, soldato, L. 612 — Vanni Umberto, id., L. 612 — Companari Agostino, caporale, L. 1344 — Bernardi Giovanni soldato, L. 612 — Muraro Rodolfo, id., L. 612 — Franco Salvatore, id., L. 612 — Parissenti Giuseppe, caporale, L. 1344 — Simonani Emanuele, soldato, L. 1008 — De Attilio Domenico, id., L. 1008 — Turolo Mario, caporale, L. 1344 — Paris Giuseppe soldato, L. 1008 — De Paola Salvatore, id., L. 612 — Di Cicco Benedetto, caporale maggiore, L. 720 — Sambuco Luigi, soldato, L. 1008.

Demeo Giuseppe, soldato, L. 612 — Casagrande Vittorio, id., L. 612 — Sborgia Raffaele, id., L. 1008 — Ingaglia Giuseppe, id., lire 1008 — Caprino Pietro, id., L. 1260 — Calvi Luigi, id., L. 612 — Pinna Antioco, id., L. 612 — Iseppi Giuseppe, id., L. 1008 — Gogliali Giuseppe, id., L. 612 — Cenciarini Cruciano, id., L. 1008 — Sottili Gino, id., L. 1008 — Posarelli Lamberto, id., L. 612 — Pieri Quintilio, id., L. 612 — Santinelli Agostino, id., L. 612 — Stramenga Domenico, id., L. 1008.

Lofrano Ugo, soldato, L. 1008 — De Santis Luigi, caporale, L. 1344 — Sabbadini Guido, soldato, L. 1008 — Prosciutto Ildebrando id., L. 612 — Villa Giovanni, id., L. 612 — Sanna Virgilio, id. L. 1008 — Murru Gaudenzio, id., L. 1008 — Nurzia Cristoforo id., L. 1008 — Pierluca Giovanni, id., L. 1008 — Vacca Pierino id., L. 1008 — Caccamo Giuseppe, id., L. 612 — De Maida Mariano, id., L. 1008 — Ravoni Andrea, id., L. . . . — Porta Giuseppe, id., L. 630.

Vedove

Sala Teresa di Tholosano Enrico, capitano, L. 1720 — Manfredi Angela di Vicario Giacomo, soldato, L. 630 — Bassan Emma di Bortolami Giovanni, id., L. 680 — Fichera Grazia di Miceli Antonino, id., L. 630 — Perucchini Savina orfana di Pietro, id. L. 630 — Cioffi Concetta di Forlenza Felice, id., L. 630 — Polidoro Angiolina di Miscia Alfredo, caporale, L. 210.

Dirette.

Varzoni Carlo, soldato, L. 1008 — Tonetti Luigi, id., L. 378 — Corsi Pietro, id., L. 1008 — Granelli Domenico, id., L. 1008 — Zippo Giuseppe, id., L. 612 — Egistoni Egisto, id., L. 1260 — Cossu Nicolò, caporal maggiore, L. 1344 — Re Alessandro, soldato L. 1008 — Nuvolari Giuseppe, id., L. 1008 — Ferranti Rodolfo id., L. 1008 — Grandi Renato, id., L. 1008 — Casadei Domenico caporale, L. 720.

D'Antona Ferruccio, soldato, L. 1008 — Antonutti Luigi, id., L. 630 — Cassamassa Vincenzo, id., L. 1260, assegno supplementare L. 150 — Americo Pietro, id., L. 408 — Altieri Giovanni, caporale, L. 840 — Solina Paolo, soldato, L. 1008 — Dondolin Orlando, id., L. 1008 - Cortese Carmelo, caporale, L. 1344 — Comoglio Giuseppe, soldato, L. 1008 — Olivetti Giuseppe, id. L. 1008 — Lomi Davide, id., L. 150 — Crisanti Filippo, id. L. 1008 — Di Stefano Felice, id., L. 756 — Fedeli Giuseppe, id. L. 882.

Ferrari Pietro, soldato, L. 1008 — Franchini Pietro, carabiniere L. 1344 — Carapanzano Giuseppe, soldato, L. 612 — Ferrini Ermenegildo, id., L. 1008 Corsi Giuseppe, id., L. 612 — Riccio Pasquale, id., L. 1008 — D'Etniello Alberto, caporale, L. 1176 — Grandolfi Vittorio, soldato, L. 756 — Carenini Raffaele, id. L. 1008 — Floreani Giacomo, id., L. 882 — Cosmacini Antonio caporale, L. 1344 — Dalla Cia Ferruccio, soldato, L. 1008 — Ferrari Giulio, sottotenente, L. 2318 — Saviano Michele, soldato

L. 612 — Ottonello Pietro, soldato, L. 882 — Buondonno Raffaele, id., L. 1260.
Fortunati Mariano, soldato, L. 1008 — Ercolani Ercole, id., L. 882 — Tuezi Antonio Luigi, id., L. 630 - Puca Antonio, id., L. 1008 — Cordero Giovanni, caporale, L. 1344 — Quaregna Corrado, soldato, L. 882 — Sacchetti Emilio, id., L. 1008 — Barbaro Armando, maresciallo, L. 2419 — Ferrandi Angelo, soldato, L. 612 — Atzei Salvatore, id., L. 882 — Pacini Carlo, id., L. 1008 — D'Antonio Enrico, caporale, L. 840 — Dalla Mura Giov. Batt., soldato, L. 630 — Guadagnin Vittore, id., L. 1008 — Nepote Ampala Pietro, id., L. 882 — Gullo Nicolò, caporale, L. 840.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 21 settembre 1918, da valere dal giorno 23 al giorno 29 settembre 1918: L. 120,18.

Roma, 22 settembre 1918.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Il sottoscritto presidente del R. conservatorio femminile di San Girolamo in Montepulciano, veduta la deliberazione della Commissione amministratrice in data 24 novembre 1917;

RENDE NOTO:

È aperto il concorso ai seguenti posti di insegnante nelle scuole normali e complementari in questo conservatorio:

a) insegnante di italiano nel corso normale e in quello complementare, con lo stipendio annuo di L. 3000;

b) insegnante di matematiche, scienze naturali ed agraria nel corso normale e in quello complementare, con lo stipendio annuo di L. 3000;

c) insegnante di lingua francese nel corso complementare, con l'incarico dell'ufficio di segretaria delle scuole, con lo stipendio annuo di L. 2000;

d) insegnante di canto e musica, con lo stipendio annuo di L. 1200.

Le insegnanti di francese e di canto e musica avranno l'obbligo di fare lezione a tutte quelle alunne interne che eventualmente ne faranno domanda: le quali lezioni saranno retribuite con tariffa da stabilirsi dalla Commissione.

Per il prossimo anno scolastico, e sino a quando sarà autorizzato dal Ministero, l'orario complessivo per i seguenti insegnamenti è così ridotto:

a) italiano, ore settimanali 30;

b) matematiche, scienze naturali ed agraria, ore settimanali 29.

Le rispettive titolari dovranno però compiere l'intero orario assegnato alle scuole normali e complementari, quando ciò venga, dopo il prossimo anno scolastico, imposto dalle autorità scolastiche, o ritenuto opportuno dalla Commissione.

Oltre lo stipendio, le insegnanti godono del vitto, dell'alloggio e degli altri utili della vita interna nell'Istituto, pei quali dovranno rilasciare, a forma delle disposizioni ministeriali, la somma di L. 800 ciascuna.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino del Ministero dell'istruzione pubblica, le concorrenti dovranno inviare direttamente al presidente di questo Istituto, oltre la domanda in carta da bollo da L. 1, i necessari documenti per le quali le interessate potranno chiedere informazioni alla presidenza del conservatorio stesso.

Il presidente: *avv. Nino Ulivelli.*

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo — *26 settembre 1918* (Bollettino di guerra n. 1222).

Duelli di artiglieria di qualche intensità nella regione del Pasubio, nella zona Cima di Val Bella-Col del Rosso e lungo il Piave tra Palazzon e Saletto; le nostre batterie provocarono un grande incendio accompagnato da esplosioni nelle retrovie nemiche del Pasubio e colpirono in pieno una colonna di carreggi sul pianoro di Foza.

Nuclei nemici in esplorazione vennero messi in fuga da pattuglie e da posti avanzati a Bortigo (Asiago) e nella valle dell'Ornic.

Diaz.

Settori esteri.

In Champagne, da una parte e dall'altra dell'Argonne, i francesi e gli americani hanno ieri attaccato le linee tedesche per un'estensione di parecchi chilometri.

Gli americani hanno già liberato varie importanti città e fatto oltre 5000 prigionieri.

Nella regione di Saint-Quentin gli alleati continuano a fare notevoli progressi e ad infliggere nuove sanguinose perdite al nemico.

Secondo quanto dicono i prigionieri tedeschi e scrive il generale Ardenne nel *Berliner Tageblatt*, lo sgombero di Saint-Quentin sarebbe prossimo.

In Macedonia, malgrado l'arrivo di rinforzi tedeschi, l'offensiva degli alleati procede brillantemente.

L'*Agenzia Reuter* informa che ieri sono state conquistate Istip e Veles dai serbi e che la cavalleria alleata si trova a 24 chilometri da Uskub.

Il ministero della guerra inglese annunzia nello stesso tempo che le truppe britanniche sono entrate ieri in Bulgaria di fronte a Kosturino.

In Palestina la disfatta turca non è meno completa, con la presa di San Giovanni d'Acri, tutta la Palestina è perduta per i turchi, il cui esercito è virtualmente fuori causa. Le forze del generale Allenby, secondate da contingenti alleati, continuano la loro avanzata lungo il Giordano ed hanno fatto sinora 45,000 prigionieri.

Telegrafano da Tokio che anche i giapponesi in Siberia passano di successo in successo, respingendo dinnanzi a sè le bande bolsceviche rafforzate da elementi austro-tedeschi.

I russi manifestano disposizioni amichevoli per essi, facilitando la navigazione dei fiumi.

Un comunicato del ministero dell'aeronautica inglese dice che squadriglie britanniche hanno attaccato il 25 corrente, con buoni risultati, l'aerodromo di Buhl e la città di Kaiserslauten, colpendo i pressi della stazione e delle fabbriche di munizioni.

Il giorno successivo l'aviazione da bombardamento francese ha lanciato 31 tonnellate di esplosivi su bivacchi della regione di Laon e sulle stazioni di Montcornet, di Mark e di Laon, nonchè sulle linee ferroviarie che vi fanno capo, constatando dovunque incendi ed esplosioni.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Tra l'Ailette e l'Aisne i tedeschi hanno rinnovato ieri alla fine della giornata il loro attacco nella regione di Allemant e dei Moulin-de-Laffaux. Essi sono riusciti in quest'ultimo punto a penetrare nelle linee francesi ma un energico ritorno offensivo delle truppe francesi ha ristabilito la situazione. Più a sud i francesi hanno esteso i loro guadagni ad est di Sancy ed hanno fatto prigionieri.

Stamane alle 5 le truppe francesi hanno attaccato sul fronte

della Champagne in collegamento coll'esercito americano operante più ad est.

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Stamane gli eserciti francese e americano hanno attaccato in stretto collegamento da una parte e dall'altra dell'Argonne.

Le operazioni si svolgono in condizioni soddisfacenti.

L'avanzata delle truppe francesi ad ovest dell'Argonne è di parecchi chilometri.

La battaglia continua.

PARIGI, 26 — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito americano in data di stasera dice:

Stamane a nord-ovest di Verdun la prima armata ha attaccato il nemico sopra un fronte di 20 miglia ed è penetrata nelle sue linee su una profondità media di 7 miglia. Le truppe della Pensilvania, del Kansas e del Missouri che fanno parte del corpo del maggior generale Liggett hanno preso Varennes, Mont-Blainville, Vauquois e Keppy.

Malgrado l'accanita resistenza incontrata, truppe appartenenti ad altri corpi, dopo aver traversato il ruscello di Forges, hanno preso il bosco di Forges e strappato al nemico le città di Malancourt Bethincourt, Montfaucon, Coisy, Mantillois, Septsarges, Dannevoux Gercourt e Drillancourt.

I prigionieri finora enumerati superano i 5000.

LONDRA, 26. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio dice:

Le operazioni locali sono state continuate con successo a nord-ovest di Saint Quéntin ieri nel pomeriggio e durante la notte. Le truppe inglesi hanno progredito e preso un certo numero di località fortemente difese in vicinanza di Selency e Gricourt ed hanno fatto un certo numero di prigionieri.

Oltre ai contrattacchi già segnalati, lanciati dal nemico ieri a nord-ovest di Fayet le sue truppe hanno pure attaccato due volte le nostre posizioni a nord di Gricourt. Anche questi attacchi sono riusciti infruttuosi.

Una riuscita operazione di dettaglio è stata effettuata ieri dalle truppe inglesi a nord-ovest di La Bassée, in seguito alla quale abbiamo avanzato la nostra linea ed abbiamo fatto oltre cento prigionieri. Un contrattacco effettuato dal nemico in questa località durante la notte è stato respinto, e parecchi prigionieri sono rimasti nelle nostre mani.

Abbiamo migliorato leggermente le nostre posizioni ieri durante la notte a nord-ovest di Armentières, e in scontri di pattuglie e colpi di mano tra Armentières e Ypres abbiamo fatto parecchi prigionieri.

LONDRA, 26. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Macedonia dice:

La nostra cavalleria e fanteria continuano la loro avanzata in Bulgaria. Le truppe anglo-elleniche si avanzano verso l'erta catena dei monti di Belschitsa. I greci si avvicinano alle montagne a nord del lago di Doiran e al centro le nostre truppe hanno ragginnto Bzumaa Obasi.

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 25 corrente, dice:

Le operazioni nelle giornate del 24 e del 25 furono particolarmente felici Il formidabile massiccio di Beles fu preso; la frontiera bulgara fu passata a Kosturino dall'armata britannica che marcia su Strumitza. Le alture del Gradetz Plamina furono raggiunte dalle truppe franco-elleniche; la città di Istip conquistata e oltrepassata dagli eserciti serbi, i quali, d'altra parte, si avvicinano a Veles.

Le truppe nemiche sono state costrette a sgombrare, dopo combattimento, le loro posizioni a nord-ovest di Monastir sotto la pressione delle forze alleate, le quali le minacciano verso nord e le ricacciano sull'Albania.

Sono stati liberati prigionieri alleati. Sono stati presi numerosi cannoni e altri prigionieri con materiale importantissimo.

Tali sono i fruttuosi risultati di queste due giornate.

L'avanzata estremamente rapida delle truppe alleate rende impossibile valutare esattamente il numero dei prigionieri ed il bottino che è immenso. Finora sono stati contati oltre diecimila prigionieri ed oltre 200 cannoni.

LONDRA, 26. — Un comunicato dell'esercito di Palestina dice:

Nella regione settentrionale la nostra cavalleria ha occupato Tiberia di Semakh ed Es Samra sulle rive del lago di Tiberiade, malgrado la risoluta resistenza delle guarnigioni turche.

Ad est del Giordano la nostra cavalleria ha occupato Amman sulla ferrovia dell'Hegiaz e insegue i contingenti turchi che si ritirano in direzione nord lungo la ferrovia.

Il totale delle nostre perdite per tutte le cause dal principio delle operazioni nella notte del 18 corrente ascende a meno di un decimo del numero dei prigionieri da noi fatti.

Le feste di Londra all'Italia

LONDRA, 25. — La celebrazione dell'« Italian Day » è stata favorita dal bel tempo.

Poco dopo le ore 9 una grande folla ha cominciato a riunirsi nei pressi della cattedrale di Westminster dove ha avuto luogo la messa di *requiem* pei soldati e marinai italiani caduti durante la guerra. Agli alti pennoni della cattedrale sventolavano la bandiera italiana e quella britannica e confondevano i loro colori. L'interno della chiesa cominciò ad affollarsi prima delle dieci, sebbene la funzione non dovesse cominciare che alle 11 1/2 Tutte le personalità politiche, diplomatiche, parlamentari, finanziarie ed intellettuali di Londra erano presenti alla cerimonia.

Il Lord Mayor è intervenuto alla cerimonia nella sua splendida uniforme ed è stato ricevuto all'ingresso della cattedrale dal cardinale Bourne. Con lo stesso cerimoniale è stato accolto al suo arrivo il sindaco di Roma principe Colonna, il corpo diplomatico italiano ed infine il duca di Connaught rappresentante il Re. La band dei carabinieri in alta uniforme è giunta alla cattedrale in una serie di vetture, ed è stata salutata da grandi applausi della folla

Dinanzi all'altare maggiore era eretto il tumulo sormontato da un grande tricolore italiano. Tutto il capitolo di Westminster h assistito alla sacra funzione. Il canto era accompagnato da music del maestro italiano Felice Anerio, che fu successore di Palestrin come maestro di cappella in S. Pietro La cerimonia si è svolt con tutta la solennità del rito. La messa è durata oltre un'ora.

All'uscita dalla chiesa, la folla ha fatto una nuova e grande di mostrazione alla banda dei carabinieri, alle rappresentanze italian e al sindaco di Roma.

LONDRA, 25. — Uscendo dalla chiesa di Westminster per recar all'Hôtel Savoy, dove era invitata a colazione da Lord Northcliff la banda dei carabinieri fu fatta segno ad una nuova e caloros dimostrazione da parte della folla. Molte signore offrirono sig rette, fiori e piccoli oggetti in ricordo della visita fatta a Lond dai carabinieri italiani. Al banchetto offerto da Lord Northclif presero parte circa 150 persone, fra le quali tutti gli ambasciato e ministri alleati, tutti i capi delle Missioni militari, civili e con merciali italiane, giornalisti e notabilità della colonia. La sala e ornata con bandiere italiane, e la tavola, divisa in tre settori, ra figurava anche essa il tricolore italiano.

Dopo i consueti brindisi ai Re d'Italia e d'Inghilterra, lo Northcliffe prese la parola quale presidente del Comitato italia della Missione britannica di guerra. Egli salutò il principe Colon ricordando come la storia della sua famiglia sia da secoli connes con la storia della Città Eterna, alla cui vita civica sovraintende o nobilmente il principe Don Prospero Colonna.

L'oratore ha salutato poi Guglielmo Marconi, dicendo che egli contribuito più di ogni altro uomo allo sviluppo delle rapide c municazioni fra le nazioni e il cui nome è forse uno dei più con sciuti del mondo civile.

Parlando dei carabinieri, ha ricordato che questi ospiti del g verno britannico hanno insistito perchè i proventi dei loro co

certi in Inghilterra vengano divisi fraternamente fra la Croce Rossa italiana e quella inglese.

L'oratore ha quindi parlato dello splendido lavoro compiuto dalle Croci Rosse in Italia, accennando all'attività di quella inglese che egli vide in azione subito dopo la presa di Gorizia, quando Giorgio Prevelyon venne decorato dal Re d'Italia per il suo grande coraggio sotto il fuoco nemico.

Il valore della Croce Rossa italiana non è stato mai per nulla inferiore al valore delle armate italiane e nessuna istituzione merita più di essa l'appoggio britannico.

L'Italia, ha soggiunto l'oratore, è degna sotto ogni rapporto dell'amore che gli inglesi hanno per essa e la vittoriosa difesa del Piave, come la meravigliosa impresa del capitano Rizzo, rimarrà nella storia come una prova imperitura del tenace valore e dell'intrepida audacia della presente generazione italiana.

Nortchcliffe ha detto di esser convinto dell'utilità di queste manifestazioni interalleate, le quali rafforzano la coesione e aumentano la nostra potenzialità individuale e collettiva. Noi, ha soggiunto, siamo uniti insieme da comuni interessi e da comuni ideali. Questi sono potenti vincoli per loro stessi; ma possono non esser forti abbastanza da resistere agli insidiosi sforzi dei nostri nemici che tendono a seminare discordie tra noi e ad indebolirci prima che siamo in grado di sconfiggerli irreparabilmente. Noi dobbiamo quindi consolidare questi vincoli, unendoli con quelli intangibili e imperituri del comune affetto.

È profondamente vero che si comincia realmente ad interessarsi ad una causa quando abbiamo fatto sacrifici per essa. Se noi facciamo oggi sacrifici per l'Italia, troveremo che il nostro interesse per essa cresce immediatamente. Noi vedremo la sua causa sotto una nuova luce e cercheremo di comprenderla meglio. Nel nostro paese non è fortunatamente necessario diffondere l'amore per l'Italia: esso è tradizionale fra noi.

I grandi esiliati italiani del secolo scorso furono i primi a proclamare e definire gli ideali pei quali tutto il mondo civile oggi combatte.

Fra gli italiani di quelle generazioni e gli italiani della generazione che la guerra sta plasmando, esiste una istintiva comunione di spirito; e la Giovine Italia dei nostri giorni è degna della Giovine Italia del passato.

Noi abbiamo soltanto bisogno di comprenderla per essere lieti di aiutarla.

L'Italia ci ha già aiutati con la sua dichiarazione di neutralità nel 1914, decisione presa con alto animo parecchi giorni prima che il governo inglese decidesse di entrare in guerra.

Con questa decisione l'Italia bollò i suoi antichi alleati come aggressori, aiutò la Francia a vincere la battaglia della Marna e pose da quel momento l'esito finale della guerra al disopra di qualsiasi dubbio. Quindi, quando venne il momento critico nella fortuna degli alleati, l'Italia trasse la spada per loro.

Quando Lord Northcliffe ebbe finito il suo discorso, proruppe nella sala un lungo e interminabile applauso.

Quindi sorse il principe Borghese per porgere alcune parole di ringraziamento all'ospite cortese che aveva espressi così vivi sentimenti di simpatia verso l'Italia.

Poscia prese la parola il senatore Marconi. Egli disse che le feste attuali rimarranno imperiture nella memoria degli italiani che hanno avuto la fortuna di assistervi. L'Inghilterra e l'Italia si sono sempre trovate in particolari e fortunate relazioni fra di loro non avendo mai avuto conflitti nè cause di conflitti. Ora le loro relazioni sono rese più strette dai pericoli e dalle sofferenze della grande guerra combattuta in comune.

Sono passati 40 mesi dall'ingresso dell'Italia in guerra. Durante questo lungo periodo non abbiamo mai ondeggiato per un momento, neppure nell'ora della più amara prova. Quanto all'avvenire, l'oratore può soltanto dire che l'Italia continuerà a combattere così a lungo quanto è necessario per cancellare dal mondo il militarismo tedesco con tutte le crudeltà e le diavolerie che implica.

Marconi ha colto l'occasione per ricordare che nel mentre la Germania con una popolazione di 67 milioni ha praticamente contro di sè gli eserciti dell'impero britannico e della Francia e il sempre crescente esercito americano e così pure i contingenti belgi, italiani e portoghesi, l'Italia con una popolazione di 37 milioni ha praticamente sopra il suo fronte l'intero esercito austriaco, che rappresenta una popolazione di 53 milioni, è più numeroso di quello italiano, possiede le cime di tutte le montagne ed è superiore in artiglieria.

Dal principio della guerra l'Italia ha chiamato sotto le armi cinque milioni di uomini. Essa è la sola nazione che abbia messo da un anno la classe del 1899 sulla linea del fuoco. Questi sacrifici non devono essere dimenticati.

Parlando poi come membro del Parlamento italiano, Marconi ha accennato alla questione degli jugo-slavi affermando di essere a sua conoscenza che l'Italia intende di assistere gli jugo-slavi e di ottenerne l'indipendenza. L'Italia considera anzi come una delle necessarie condizioni per una pace giusta e duratura la costituzione di uno Stato jugo-slavo indipendente; ma essa è egualmente determinata a non acconsentire alla formazione di uno Stato jugoslavo soggetto all'Austria.

Gli immensi sacrifici fatti in questa guerra richiedono che la pace corrisponda all'immensità dei sacrifici dell'Italia; e mentre questa desidera una pace giusta ed onorevole, non acconsente ad una pace, che nelle presenti circostanze potrebbe sembrare un semplice armistizio.

Il principe Colonna, chiudendo la serie dei discorsi, ha brindato alla salute di Northcliffe che tanto coopera per far conoscere l'Italia e lo sforzo che essa compie e ricordando che Shakespeare ha scritto in un verso famoso « lasciate le insegne romane e britanniche sventolare insieme », proclama che ciò sarà nell'avvenire come fu nel passato.

LONDRA, 26 — Nel pomeriggio la musica dei carabinieri italiani si recò dalla propria residenza alle caserme Wellington, d'onde andò poi al Buckingham Palace.

La musica entrò nel cortile del Palazzo, sotto gli appartamenti reali, ove il Re e la Regina avevano come ospite a colazione il sindaco di Roma principe Colonna.

Durante la colazione i carabinieri eseguirono uno scelto programma.

Gli ufficiali furono poi introdotti nel Palazzo e ricevuti dal Re, che conferì al direttore dell'orchestra maestro Caioli ed al maggiore Melchiorì le insegne di cavalieri dell'ordine di Vittoria.

Rinfreschi furono serviti nel Palazzo agli ufficiali ed ai componenti la musica italiana, i quali poi si diressero a Trafalgar Square per tenervi un concerto.

Grande folla si addensava intorno al Palazzo per sentire suonare la musica dei carabinieri.

Assemblea costituente della Russia

ROMA, 25. — L'ambasciatore di Russia ha ricevuto da Wedeniapine, capo del Dipartimento degli affari esteri presso il Comitato dei membri dell'assemblea costituente di Russia, il seguente telegramma:

« *Ufa, 24 settembre 1918.* — A mano a mano che le provincie russe separate si liberavano dal giogo bolscevico, gli organi provvisori del potere legittimo si costituirono e si unirono sottomettendosi al Comitato dei membri dell'assemblea costituente di tutta la Russia sul territorio della Russia europea ed al governo provvisorio della Siberia sul territorio siberiano.

Il Comitato dei membri dell'assemblea costituente di tutta la Russia è formato di tutti i membri dell'assemblea costituente giunti a Samara, eccettuati i membri che appartengono alla frazione bolscevica e i socialisti rivoluzionari di sinistra, i quali in seguito ad una decisione dei membri dell'assemblea costituente sono considerati come aventi rinunciato alle loro qualità di membri di detta Costituente e non hanno diritto di far parte del Comitato.

Il Comitato dei membri dell'assemblea costituente riunisce tutti i partiti politici che restano fedeli agli alleati respingendo ogni idea di pace separata e che non riconoscono il trattato di pace di Brest Litowsk e sono decisi a continuare la guerra contro i bolscevichi e contro la Germania in alleanza con gli czeco-slovacchi. Il Comitato dei membri dell'assemblea costituente di tutta la Russia, che ha per scopo di creare un unico e fòrte potere, rappresenta la fonte di questo potere considerandosi come il successore del governo provvisorio di tutta la Russia. Poichè non aveva legami con le istituzioni straniere, il Comitato dei membri dell'assemblea costituente non ebbe modo d'informare a tempo, per mezzo degli agenti diplomatici, i governi dell'Europa occidentale, d'Oriente e d'America della sua formazione, dello svolgimento degli avvenimenti in Russia ed il Comitato fu costretto ad annunciare i fatti mediante dichiarazioni inviandole per mezzo degli agenti diplomatici che si trovavano allora per caso.

Ora ad Ufa ha luogo la Conferenza di Stato costituita da tutti i membri presenti dell'assemblea costituente di tutta la Russia, dai rappresentanti degli organi amministrativi delle provincie e del governo siberiano, dai rappresentanti del partito socialista rivoluzionario e socialista democratico, dell'unione della libertà del popolo e del gruppo del risorgimento. La Conferenza di Stato ha per scopo di creare un potere unico forte, un potere che sarà legittimo ed unico per tutta la Russia. I lavori e gli sforzi della Conferenza hanno avuto successo.

Il potere sovrano è trasmesso ad un collegio di cinque persone responsabili dinanzi all'assemblea costituente russa, la cui convocazione è fissata per il 1° gennaio 1919, purchè vi siano presenti 250 membri. Il testo del regolamento della conferenza di Stato vi sarà trasmesso con telegramma. Il collegio è formato dalle cinque persone seguenti:

Avksentieff, tenente generale Boldiroff, Astroff, Vologodsky e Tschaikovsky.

Uno dei primi problemi del potere unico di tutta la Russia è di mettere in buona via l'organizzazione del governo dello Stato e soprattutto di ristabilire le nostre istituzioni diplomatiche all'estero.

CRONACA ITALIANA

Per il trionfo delle armi italiane. — Per iniziativa del sindaco avv. Vincenzo Battù ha avuto luogo ieri a Montanaro una funzione per il trionfo delle armi italiane. Intervennero alla cerimonia la Duchessa di Genova e la Principessa Bona, le quali furono ossequiate alla stazione dal senatore Secondo Frola, sindaco di Torino, e dalle autorità.

Le principesse accolte con calorose dimostrazioni dalla popolazione, si recarono al tempio e parteciparono alla funzione religiosa, dopo si recarono a visitare la Casa del soldato ed infine furono ricevute al municipio, salutate con un elevato discorso dall'avvocato Battù.

Nel pomeriggio le principesse visitarono l'ospedale locale elogiandone il personale e avendo parole di conforto per i feriti ricoverati.

L'Alto commissario per l'aeronautica comunica:

La famiglia del magnifico aviatore Antonio Locatelli ha così risposto alle comunicazioni fattele dal commissario generale per l'aeronautica sul figlio suo prigioniero a Fiume:

« Bergamo, 25 settembre, ore 10,20.

« Accusando ricevuta telegrammi 8245 e 8439 ringraziamo delle sollecite notizie. dolenti che la gloriosa captività di nostro figlio impedisca la ulteriore sua cooperazione pro grande causa. — Famiglia *Locatelli* ».

Dalla inchiesta eseguita per accertare le responsabilità dell'avvenuta diramazione come comunicato dell'*Agenzia Stefani* di una nota di un'Agenzia giornalistica di Roma relativa ai provvedimenti che sarebbero stati adottati nel Consiglio dei ministri del giorno 8 corrente, è risultato che il fatto deve imputarsi ad un impiegato dell'ufficio di trasmissione dei fonogrammi di Roma.

L'impiegato stesso è stato pertanto allontanato dal suddetto ufficio.

TELEGRAMMI " STEFANI „

WASHINGTON, 25. — Il segretario di Stato, Lansing, ha pubblicato la seguente dichiarazione:

« Le voci che circolano in Europa, secondo le quali sarebbe stato firmato un trattato segreto fra la Gran Brettagna e gli Stati Uniti sono assolutamente prive di fondamento e dimostrano ancora una volta i sistemi insidiosi della propaganda tedesca che ha per iscopo di gettare la discordia fra gli alleati. Ma questo tentativo sarà altrettanto infruttuoso quanto è grossolano. Il governo degli Stati Uniti non ha concluso mai e mai firmerà un trattato segreto ».

LOSANNA, 25. — La *Gazette de Lausanne* è informata che l'irritazione cresce a Costantinopoli. Corre voce della possibilità di una pace separata. Il sultano vi sarebbe favorevole e farebbe cessare la guerra, se ottenesse dagli alleati condizioni favorevoli.

ZURIGO, 26. — Si ha da Vienna: L'Imperatore Carlo riceverà oggi Tisza, di ritorno dal suo viaggio in Bosnia, Croazia e Dalmazia, dove ha trovato tutti favorevoli al progetto magiaro di riunire i tre paesi ed ha constatato che l'agitazione jugo-slava è fortissima perfino fra i musulmani della Boemia.

Tutti i partiti della Camera di Vienna vi sono contrari; gli czechi e gli jugo slavi annunziano una fierissima opposizione. Hussarek parlerà dei problemi czeco e jugo-slavo martedì nella prima seduta della Camera.

Si ha da Berlino: La *Strasburger Post* annuncia che il generale Oven è stato esonerato dall'ufficio di governatore di Metz.

ZURIGO, 26. — Si ha da Mosca: Il *Mir* annuncia che in seguito ad invito rivolto da Lenin al Comitato centrale dei Soviets, cui la maggioranza ha aderito, è stato revocato il decreto sul terrore in massa.

AMSTERDAM, 26. — La *Rhein und Westphalische Zeitung* riceve da Mosca che l'ultimo ministro della guerra sotto il regime dello czar, Polivanoff e il ministro della guerra del gabinetto Kerenski Wierchevski sono stati condannati a morte.

L'AJA, 26 (ufficiale). — Il governo olandese ha deciso l'internamento della nave-pattuglia tedesca *Nurnberg*, incontrata nelle acque territoriali olandesi il 21 agosto e poi condotta in un porto, poichè nulla poteva giustificare la sua presenza nelle acque olandesi.

STOCCOLMA, 26. — Il veliero svedese *Mimosa* ha compiuto in dieci mesi il giro del mondo passando per New-York-Capetown-Melbourne-Capo Horn-Stati Uniti.

PARIGI, 26. — La sottoscrizione al nuovo prestito francese rimarrà aperta dal 20 ottobre fino al 24 novembre sera: il prezzo di emissione è di franchi 70,80 per quattro franchi di rendita.

NEW YORK, 26. Il segretario di Stato per il tesoro, Mc. Adoo, annunzia che il tasso d'interesse del nuovo prestito della Libertà sarà del 4 1/4 per cento. Una dichiarazione di Mc. Adoo, la quale proclama che scopo del nuovo prestito è la disfatta della Germania, è stata accolta con entusiasmo.

COPENAGHEN, 26. - Il re di Norvegia è giunto a Lingoy ed è stato ricevuto dal re e dalla famiglia reale.

ZURIGO, 26. — Si ha da Berlino: *Commissione del bilancio del Reichstag.* - Tutto l'interesse pei lavori della Commissione è finito. Sono presenti solo i membri della Commissione; gli altri deputati sono assenti, molti sono ripartiti.

Il cancelliere Hertling ammette la fondatezza dei lamenti circa i provvedimenti dei comandi militari che vietano che si parli persino nelle riunioni pro e contro la riforma elettorale ed applicando la censura arbitrariamente. Rileva l'impotenza delle autorità civili ad imporre i loro criteri agli uffici militari. Dichiara che non si debbano diminuire le attribuzioni date dalla legge sullo stato di assedio al potere esecutivo, ma è convinto che è necessario modificare le norme seguite nell'applicazione della legge nel campo della censura e del diritto di associazione e di riunione. Ne stava studiando il modo e ne assicura che per la sessione di novembre sarà provveduto.

Conclude invitando alla concordia. Come dissi l'altro ieri, soggiunge, abbiamo tutti un unico scopo, un unico interesse: la tutela della patria, della sua indipendenza, della sua capacità di sviluppo, scopo che possiamo raggiungere soltanto mantenendoci fermamente uniti anche all'interno.

Westarp, conservatore, aderisce all'appello del cancelliere e dice che il malcontento è eccessivo. Disapprova le campagne contro il ministro della guerra e disapprova la nota di Burian.

Quanto al Belgio l'esperienza degli ultimi tempi dimostra che nessuna offerta di pace o di risarcimento ci avvicina di un solo passo alla pace, ma ogni rinunzia costituisce una cattiva politica.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*